

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 77° - Numero 49

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 24 novembre 2023

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 novembre 2023, n. 25.

Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.



LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 novembre 2023, n. 25.

Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comando presso l'Assessorato regionale dell'economia

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "di cui un dirigente e quattro funzionari" sono sostituite dalle parole "aventi una qualifica non inferiore a funzionario direttivo".

Art. 2.

Contratto di lavoro del personale del CIAPI

1. Il Centro interaziendale addestramento professionale integrato (CIAPI) applica il contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3.

Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei

1. L'articolo 8 della legge regionale del 15 maggio 1991, n. 24 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

Interventi di manutenzione idraulica di fiumi e specchi acquei

1. Sono consentiti, esclusivamente per garantire la risagomatura degli alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle acque, i prelievi dei materiali inerti negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacustri, fondali marini sotto costa, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali.

2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua autorizza l'esecuzione dei prelievi, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, con finalità mirate a garantire la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi fluviali e marini, previa presentazione di apposito studio idraulico, stabilendone tutte le prescrizioni tecniche, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni e il versamento degli oneri finalizzati all'utilizzo dei depositi di inerti alluvionali e alla vigilanza sulle attività di prelievo (Titolo 3, Tipologia 100).

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, l'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi (Titolo 3, Tipologia 100).”.

Art. 4.

Disciplina del Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole “successive modifiche ed integrazioni”, aggiungere le parole “nonché istituzioni socio-assistenziali iscritti agli albi comunali di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standard determinati dall'articolo 19 della predetta legge regionale n. 22/1986”;

b) alla lettera d) la parola “convivente” è soppressa e dopo le parole “del codice civile,” sono aggiunte le parole “ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio”.

Art. 5.

Contributi regionali alle aziende silvo-pastorali dei comuni

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“Art. 18 bis.

Contributi regionali alle aziende silvo-pastorali dei comuni

1. I contributi regionali concessi alle aziende silvo-pastorali dei comuni per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991 sono destinati anche al personale impegnato in attività forestali e di zootecnia.”.

Art. 6.

Corsi di formazione per prelievi venosi e oro-faringei

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, d'intesa con l'ordine dei biologi della Sicilia, promuovono l'attivazione di corsi di formazione per l'esecuzione autonoma di prelievi venosi e oro-faringei presso strutture sanitarie o presso il domicilio di pazienti da parte di soggetti iscritti al citato ordine.

2. La gestione tecnica, amministrativa e didattica dei corsi di cui al comma 1 è operata mediante convenzione dagli ordini competenti per territorio ed i relativi costi trovano integrale copertura a carico dei partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

COPIA
NO

Art. 7.

*Oneri di urbanizzazione per insediamenti produttivi
nelle aree di sviluppo industriale*

1. All'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

“11. Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'IRSAP, può mutare l'attività senza il pagamento degli oneri di cui al comma 13, purché sia mantenuta la medesima destinazione urbanistica dell'immobile. L'IRSAP, su motivata istanza dell'impresa, con delibera del consiglio di amministrazione, può consentire il mutamento dell'attività produttiva autorizzata anche antecedentemente ai tre anni. In caso di non accoglimento dell'istanza dell'impresa, la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.

11 bis. Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'IRSAP, può trasferire l'immobile senza il pagamento degli oneri di cui al comma 13 purché il subentrante mantenga la medesima destinazione urbanistica dell'insediamento.

11 ter. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici di calpestio o incremento del peso sui servizi e sotto servizi pubblici non sono dovuti gli oneri di cui al comma 13.”;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono versati esclusivamente ai comuni competenti per territorio.”;

c) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

“14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono versati interamente ai comuni competenti per territorio. In ogni caso non è consentita l'attività immobiliare su terreni ed edifici di proprietà dell'IRSAP. Gli oneri di cui al comma 13 non sono dovuti qualora l'attività di costruzione o immobiliare sia svolta da società controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile oppure sottoposta a direzione e coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a 2497 septies del codice civile.

14 bis. Le disposizioni di cui al comma 14 non si applicano agli insediamenti realizzati dall'impresa esercente mediante finanziamenti a qualunque titolo percepiti, incluso contratti di *leasing* e *lease back*.”.

COPIA
NON

Art. 8.

*Norma interpretativa dell'articolo 11, comma 1,
della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 si applicano ai comuni per i quali non sono definite le procedure di trasferimento, anche a seguito di contenzioso.

Art. 9.

*Proroga termine di pagamento delle spese per operazioni di investimento
finanziate dal PO FESR Sicilia 2014-2020*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

“1. Al fine di assicurare il pieno assorbimento delle risorse europee e scongiurare eventuali perdite di risorse del PO FESR 2014-2020, il termine ultimo per il pagamento dei titoli di spesa, quali fatture o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, relativi a operazioni di investimento destinarie di contributi concessi dall'amministrazione regionale a favore di beneficiari pubblici e privati, anche in partenariato, è prorogabile, a istanza di parte, fino al 31 dicembre 2023, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, del regolamento (CE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE.

1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è posta in deroga a quanto previsto dai singoli avvisi di riferimento.

1 ter. Sono escluse, successivamente alla suddetta data, ulteriori eventuali proroghe ancorché previste dai singoli avvisi di riferimento.”.

Art. 10.

Interventi per la chiusura della liquidazione di Resais S.p.A.

1. Al fine di accelerare il processo di liquidazione di Resais S.p.A. mediante la definizione dei contenziosi tra essa pendenti con l'Agenzia delle entrate per gli anni dal 2003 al 2007 e la regolarizzazione della sua posizione debitoria nei confronti dell'Erario per gli anni successivi, fino all'anno 2021, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad erogare nell'esercizio finanziario 2023 in favore di Resais S.p.A. in liquidazione l'importo complessivo di euro 41.815.750,00 (Missione 1, Programma 3) da destinarsi:

a) per euro 26.849.250,00 al pagamento dei ratei residui afferenti alla definizione agevolata prevista dal comma 186 e seguenti dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA disposti per gli anni dal 2003 al 2007, a completamento dell'intervento finanziario effettuato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

b) per euro 14.966.500,00 per consentire a Resais S.p.A. in liquidazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, e limitatamente agli anni di imposta 2017-2021, la presentazione di istanza di ravve-

COPIA
NON

dimento operoso per evitare l'insorgere di nuovi contenziosi tributari inerenti al mancato assoggettamento ad IVA dei trasferimenti finanziari effettuati per il pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente nelle citate annualità 2017-2021.

2. Agli oneri discendenti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede per l'importo di euro 26.849.250,00 con le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740, e per l'importo di euro 14.966.500,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

Art. 11.

Misure per la razionalizzazione della gestione delle società partecipate

1. All'Ufficio di cui al comma 6 ter dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, ora denominato "Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale", sono attribuite, con decorrenza dall'1 gennaio 2024, anche le competenze in materia di gestione delle società attive a partecipazione regionale, già in capo al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione.

2. Il personale del Servizio 10 'Partecipazioni' del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione è assegnato all'Ufficio Speciale di cui al comma 1.

3. L'Ufficio Speciale di cui al comma 1 cessa la propria attività il 31 dicembre 2026.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2023, n. 9

1. Alla legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dai seguenti:

“1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Assessorato regionale della salute, al fine di assicurare il costante raccordo con le Aziende sanitarie e ospedaliere e con i Policlinici universitari soggetti attuatori degli interventi, può avvalersi, fino al 31 dicembre 2025, di 20 unità di personale appartenente ai ruoli delle Aziende del Servizio sanitario regionale in posizione di comando.

1 bis. Le Aziende di cui al comma 1, nel periodo di vigenza del comando, non possono procedere al turn over delle unità di personale di cui al comma 1 e provvedono al congelamento dei relativi posti nel piano triennale dei fabbisogni.”.

b) al comma 2 dell'articolo 24 dopo le parole “incarichi di direzione di struttura complessa” sono aggiunte le seguenti “per tutta la durata del comando”;

c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

COPIA
NO

“Art. 27.

*Disposizioni per il completamento delle liquidazioni delle società
Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a.*

1. Al fine di definire le procedure di liquidazione della società Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione e della società Terme di Acireale S.p.a. in liquidazione è istituito, per l'esercizio finanziario 2023, presso il dipartimento regionale delle finanze e del credito, un fondo con una dotazione di 4.300 migliaia di euro da utilizzare esclusivamente per il ripianamento di debiti fiscali e tributari o per il superamento dei contenziosi da questi derivanti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1023 per l'importo di euro 1.200 migliaia di euro e con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218 per l'importo di euro 3.100 migliaia di euro.”;

d) all'articolo 28 sono soppresse le parole “per il funzionamento delle gestioni liquidatorie, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2”;

e) al comma 1 dell'articolo 39 dopo la parola “attivare” sono inserite le seguenti “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,”.

Art. 13.

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24
in materia di funzioni di assistenza agli alunni disabili*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni dopo le parole “Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali” sono aggiunte le parole “, con esclusione degli enti in dissesto finanziario,”.

Art. 14.

*Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6,
della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2*

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'adeguamento ISTAT per i lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizio (ex Reddito minimo di inserimento), nei limiti dello stanziamento massimo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si calcola a far data dall'ultimo quinquennio.

Art. 15.

*Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2
in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 251.749.375,00 per l'anno 2024 ed in euro 170.000.000,00 per l'anno 2025. A decorrere dall'anno 2023 non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale

COPIA
NO

n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).”.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari ad euro 81.749.375,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede:

a) per l'anno 2023 con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, tipologia 101, capitolo 8109;

b) per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui alla Missione 18, Programma 1, capitolo 191301, realizzate ai sensi del comma 1 a seguito della non applicazione nell'anno 2023 delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.

Art. 16.

Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui accesi per l'acquisto della prima casa

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a IRFIS-FinSicilia S.p.a. la somma di 50.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3) per la costituzione di un Fondo di solidarietà per l'abbattimento dell'aumento degli interessi sui mutui a tasso variabile verificatosi negli anni 2022 e 2023 in favore dei mutuatari residenti in Sicilia con ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto della prima casa.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono individuati i destinatari della misura e le modalità per l'erogazione del beneficio economico di cui al comma 1, con priorità in graduatoria per coloro che presentano gli ISEE più bassi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, per l'importo di 46.964.165,21 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 e per l'importo di 3.035.834,79 con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, tipologia 101, capitolo 8109.

Art. 17.

Interpretazione autentica del comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni

1. Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il contributo ivi previsto è erogato, in ragione delle finalità indicate e nei limiti di spesa posti a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, tenendo conto della dichiarazione di dissesto compresa negli anni finanziari 2014-2021 e non del permanere del predetto stato di dissesto alla data di erogazione del contributo stesso.

Art. 18.

Interpretazione autentica del comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

COPIA
NO

1. La disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni deve essere intesa nel senso di riconoscere anche per l'anno 2023 i contributi straordinari previsti dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni.

Art. 19.

*Interpretazione autentica del comma 17 dell'articolo 3
della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2*

1. La disposizione di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 deve essere intesa nel senso di riconoscere anche per l'anno 2023 ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta i contributi straordinari previsti dalla lettera d) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni.

Art. 20.

Interventi a sostegno della pratica sportiva di persone con disabilità

1. Il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è sostituito dal seguente:

“7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità, per l'esercizio finanziario 2023, è assegnata in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 100 migliaia di euro, da destinare alle federazioni sportive paralimpiche (FSP/FSNP) e discipline sportive paralimpiche (DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), quale contributo per far fronte alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1). A tal fine il Comitato italiano paralimpico (CIP) provvede alla raccolta delle relative richieste di contributo.”.

Art. 21.

Accesso ai contributi del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)

1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola “fondazioni” sono aggiunte le parole “nonché le imprese individuali” e dopo le parole “della danza” sono aggiunte le parole “e degli spettacoli viaggianti”;

b) al comma 2 dopo le parole “della danza” sono aggiunte le parole “e degli spettacoli viaggianti”;

c) dopo il comma 5 quater è aggiunto il seguente:

COPIA
NO

“5 quinquies. Per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle stagioni artistiche 2022 e 2023, la percentuale prevista dalla lettera b) del comma 4 è pari al 6 per cento per l’anno 2023 e all’8 per cento per l’anno 2024.”.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie varie

1. Al fine di garantire la gestione e la manutenzione, previste dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (1° e 2° ciclo) di cui alla direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e successive modificazioni, della rete meteo di monitoraggio e allertamento nonché gli adempimenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa di 372.400,00 euro (Missione 11, Programma 1). Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

2. All’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

“10 bis. Alle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

10 ter. Le disposizioni di cui al comma 10 bis si applicano anche ai contenziosi in corso afferenti la revoca delle agevolazioni concesse.”.

3. Nelle disposizioni di seguito elencate le parole “mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l’anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 dell’articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni” sono sostituite dalle parole “con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203”:

a) comma 4 bis dell’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 come introdotto dall’articolo 6 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

b) comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

c) lettera a) del comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

d) comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

e) comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

f) comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

g) comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

COPIA
NO

h) commi 5, 10 e 11 dell'articolo 36 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 117 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, per le finalità del comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di 12.522 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521). Ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

5. Al fine di assicurare la quota per l'anno 2023 a carico della Regione siciliana del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2023, è autorizzata la spesa di euro 15.086.934,56 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 1, Programma 4). Ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

6. Al fine di provvedere al conferimento di incarichi di progettazione e consulenze assegnate a professionisti esterni, direttamente collegabili con gli investimenti per la determinazione delle tariffe uniche regionali del costo dell'acqua per l'uso potabile, irriguo e industriale, e, in particolare per le dighe gestite dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e dai Consorzi di bonifica, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4), per l'esercizio finanziario 2023, cui si fa fronte con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

7. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad acquistare fino al 65% delle quote del Fondo immobiliare pubblico Regione siciliana (FIPRS) allo stato detenute da Trinacria Capital S.à.r.l. e Sicily Investment S.à.r.l. per un valore massimo di 70.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3). Ai relativi oneri si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, Capitolo 8109.

8. Al fine di rafforzare l'accesso alle agevolazioni al credito in favore delle imprese operanti in Sicilia, le risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni e al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 17/Gab del 17 giugno 2019 e successive modificazioni sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, di una quota di 12.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3) a carico del bilancio della Regione siciliana; ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

9. Al fine di garantire la gestione del canone connesso al contratto di prestazione energetica, Energy Performance Contract (EPC) stipulato in data 20 ottobre 2021, per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili e delle aree archeologiche del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nel territorio della Regione, è autorizzata la spesa di 105 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, di 1.250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e, a decorrere dal 2025 fino al 2050, di 1.400 migliaia di euro (Missione 1,

COPIA
NON

Programma 11); ai relativi oneri si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 11, capitolo 108559. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino al 2050, ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

10. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 è abrogato.

11. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 4.100 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

12. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 313728); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede per l'importo di 1.800 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 3, capitolo 214112) e per l'importo di 700 migliaia di euro mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

13. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 118.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede per l'importo di euro 117.330.455,65 con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109 e per l'importo di euro 669.544,35 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

14. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'erogazione al personale dipendente dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'incremento di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 e successive modificazioni con le modalità e nella misura ivi indicate. Ai relativi oneri per il personale a carico del bilancio regionale, quantificati, per l'esercizio finanziario 2023, in complessivi 10.700 migliaia di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, Capitolo 1218.

15. Gli importi di cui al comma 14 concorrono a costituire l'importo massimo complessivo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022/2024.

16. L'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2023, per i comuni siciliani ai sensi del comma 77 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio

COPIA
NO

2023, n. 2, finalizzata al servizio di vigilanza per le spiagge libere siciliane è ridotta di 400 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191347).

17. L'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2023, per i comuni siciliani ai sensi del comma 66 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 finalizzata alla realizzazione di iniziative di carattere sociale, economico e culturale a favore degli enti locali siciliani è incrementata di 400 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191345); ai relativi oneri si provvede mediante la riduzione di spesa di cui al comma 16.

18. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato, per gli esercizi finanziari 2023-2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per un ammontare complessivo non superiore a 300 migliaia di euro, ad erogare agli enti locali che ne avanzino richiesta l'importo degli oneri relativi alla liquidazione della quota di indennità di buonuscita dovuta per il periodo di servizio a tempo determinato, antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni, prestato presso i medesimi enti locali dal personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modificazioni e alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e successive modificazioni e dal personale di cui alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 ed esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro come trasformato a tempo indeterminato.

19. Al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, come modificato dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "pari a 1.970 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "pari a 2.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e a 1.600 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025".

20. Per l'esercizio finanziario 2023 non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie relative ai trasferimenti per forme di democrazia partecipata di cui al secondo periodo del comma 1 e al comma 1 quater dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.

21. Per le finalità del comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 52 migliaia di euro cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni per l'anno 2023.

22. Al comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "nell'anno precedente" sono sostituite dalle parole "nel penultimo anno precedente".

23. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 è sostituito dal seguente:

COPIA
NO

“8. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 15 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, il Dipartimento regionale della Protezione civile provvede al riparto delle somme sulla base delle richieste inoltrate dai comuni interessati, trasferendoli agli stessi che provvedono all’istruttoria ed all’erogazione dei ristori in favore dei soggetti danneggiati, sulla base delle direttive del medesimo Dipartimento che fissano criteri e modalità.”.

24. Al fine di garantire i fondi necessari per l’affidamento dei servizi di ingegneria, indispensabili per l’aggiornamento e l’adeguamento del progetto definitivo generale del porto di Bonagia “Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti ai fini della messa in sicurezza (ex art. 5 l.r. 21/98)” al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e per gli studi di settore necessari per il parere VIA/VAS presso il Ministero dell’Ambiente, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa di 265 migliaia di euro (Missione 10, Programma 3); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

25. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 118 - Tabella 1 - della legge regionale n. 2/2023, per le finalità della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni e del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale n. 2/2023 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710) è incrementata, per l’esercizio finanziario 2023, dell’importo di 1.000 migliaia di euro; ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 118 - Tabella 1 - della legge regionale n. 2/2023, per le finalità dell’articolo 7 bis della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modificazioni e del comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273708).

26. Per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale di ruolo dell’Ente di sviluppo agricolo (ESA) il Dipartimento regionale dell’agricoltura è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2023, a trasferire all’Ente un contributo straordinario nella misura massima di 1.200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1); ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

27. Al fine di consentire l’estinzione delle procedure esecutive derivanti dai contenziosi tra il Consorzio di bonifica di Siracusa e Enel S.p.A., giusta sentenza del TAR di Catania n. 276/2016 per euro 430.000,00, tra il Consorzio di bonifica di Siracusa e Enel S.p.A., giusta sentenza n. 2524/2023 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 98/2013 per euro 140.117,10, tra il Consorzio di bonifica di Siracusa e Banca Sistema, giusto giudizio di ottemperanza TAR Catania 3193/2022 per euro 2.022.419,05, tra il Consorzio di bonifica di Siracusa e Officine CTS, giusto decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Siracusa n. 1728/2022 per euro 462.637,05 e al fine di estinguere i pignoramenti presso l’istituto tesoriere del Consorzio di bonifica di Siracusa per un ammontare pari a euro 803.386,69, è concesso al medesimo Consorzio, per l’esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario pari a 3.860 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, Capitolo 8109.

COPIA
NO

28. In relazione allo stato di crisi conseguente al conflitto Russia - Ucraina, alle cantine sociali costituite in forma cooperativa, con sede legale ed operativa sul territorio regionale che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti nella regione, possono essere concessi aiuti compensativi dei maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale. Gli aiuti sono concessi fino a concorrenza delle risorse allo scopo destinate dal comma 37, in relazione ai maggiori oneri sostenuti a partire dal 24 febbraio 2022 e fino al 30 novembre 2023, per i mutui e i prestiti accessi in data antecedente al 24 febbraio 2022, nonché in relazione al differenziale degli oneri finanziari sostenuti per i mutui e i prestiti contratti entro il predetto intervallo temporale, con riferimento alla media del tasso di interesse armonizzato per prestiti a società non finanziarie rilevato per il triennio precedente dalla Banca d'Italia.

29. Gli aiuti di cui al comma 28 sono concessi entro i limiti ed in conformità alle vigenti previsioni dell'ordinamento comunitario con riferimento alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi di cui alla Comunicazione 17 marzo 2023 n. 2023/C101/03.

30. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della concessione degli aiuti di cui al comma 28.

31. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 8.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) cui si provvede:

a) quanto a 6.000 migliaia di euro, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109;

b) quanto a euro 1.595.200,37, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203;

c) quanto a euro 404.799,63, mediante riduzione della quota di disavanzo iscritta al capitolo 000004.

32. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a definire il contenzioso con Unicredit S.p.A. concernente la definizione delle poste contabili relative a contributi afferenti le operazioni di credito agrario, con un accordo transattivo, da stipulare previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, nei limiti di un importo massimo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

33. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, le parole "L'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo dell'ottanta per cento e fino ad un importo massimo di 2.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo di

COPIA
NON

2.000 migliaia di euro,”; ai relativi oneri per l’esercizio finanziario 2023 (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545), quantificati in 344 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218 per l’importo di 314 migliaia di euro e con parte delle disponibilità della Missione 9, Programma 2, capitolo 442568 per l’importo di 30 migliaia di euro.

34. Al fine di garantire il cofinanziamento per le finalità del comma 368 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è autorizzata la spesa di 2.115 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 872063); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101 capitolo 1218.

35. Il comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 23 febbraio 2023, n. 2 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 e successive modificazioni, trovano integrale applicazione agli enti di cui all’articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni vigilati dalla Regione siciliana e agli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni presenti in Sicilia. Tali enti completano le procedure previste dal citato comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 59/2019 entro la data del 31 dicembre 2024.”.

Art. 23.

Interventi per la promozione turistica e culturale

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica e culturale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 5.630 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1) da destinare in favore degli enti di cui all’allegata Tabella 1.

2. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a ripartire le risorse di cui al comma 1 in favore degli enti di cui all’allegata Tabella 1 che presentino apposita istanza, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente le finalità dell’intervento da realizzare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.630 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2023, si provvede per l’importo corrispondente con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218.

Art. 24.

Contributi straordinari per interventi di promozione sociale

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione sociale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 1.660 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7).

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata quale contributo straordinario ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

COPIA
NO

a) all'associazione "Angeli della notte, solidarietà e donazione sociale" onlus di Palermo, per attività di contrasto alle situazioni straordinarie di indigenza, assistenza ai senzatetto e per l'adeguamento delle strutture per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 20 migliaia di euro;

b) all'associazione "Anirbas" onlus di Palermo, per attività di contrasto alle situazioni straordinarie di indigenza, assistenza ai senzatetto e per l'adeguamento delle strutture per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 20 migliaia di euro;

c) alla cooperativa sociale "Omnia service" di Palermo, per attività di contrasto alle situazioni straordinarie di indigenza, assistenza ai senzatetto e per l'adeguamento delle strutture per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 20 migliaia di euro;

d) all'associazione "Auser – Circolo Biagio Giordano" di Monreale, per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 10 migliaia di euro;

e) all'associazione "Overland Protezione civile volontariato" di Monreale, per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 10 migliaia di euro;

f) all'associazione "Evergreen – Protezione civile" di Monreale, per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 10 migliaia di euro;

g) alla Croce Rossa Italia – comitato di San Salvatore di Fitalia Odv, per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 70 migliaia di euro;

h) al comitato regionale ANSPI Sicilia Aps-Ets con sede in Rocca di Capri Leone, perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 30 migliaia di euro;

i) all'Istituto "Sacro Cuore del Verbo incarnato" di Marsala, per attività di sostegno sociale, per l'importo di 10 migliaia di euro;

j) al libero Consorzio comunale di Agrigento, per la realizzazione di iniziative sul territorio a sostegno dei nuclei familiari in condizione di disagio, per l'importo di 50 migliaia di euro;

k) all'associazione "Vida Loca" di Avola, per la realizzazione della manifestazione "Con voi nonni", per l'importo di 25 migliaia di euro;

l) al comune di Capaci, per l'importo di 30 migliaia di euro, di cui 20 migliaia per attività di monitoraggio del territorio attraverso la stipula di convenzioni con associazioni locali di protezione civile e 10 migliaia per iniziative promosse dalla "Consulta delle donne";

m) all'associazione "Il Tesoro Ritrovato – Ragazzi diversamente abili" onlus di Belmonte Mezzagno, per attività di integrazione sociale di persone con disabilità, per l'importo di 20 migliaia di euro;

n) all'associazione "Autismile-Arriva l'aurora" ETS di Partinico, per attività di sensibilizzazione sulle tematiche dell'autismo, per l'importo di 20 migliaia di euro;

COPIA
NO

- o) all'associazione "GenerAzione attiva" di Carini, per attività di sensibilizzazione e contrasto alle mafie ed alla criminalità organizzata, per l'importo di 10 migliaia di euro;
- p) al "Piccolo seminario arcivescovile Sacro Cuore di Gesù" di Biancavilla, per azioni volte al contrasto della dispersione scolastica e della devianza minorile, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- q) all'associazione Le.L.A.T. onlus di Messina, per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- r) all'associazione "I clown dottori di ci ridiamo su" di Ragusa, per la realizzazione del progetto "Libere tenerezze – laudato si" presso la casa circondariale di Ragusa, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- s) alla cooperativa sociale "Terra Iblea" di Ragusa, per la realizzazione di progetti volti all'autonomia reale delle persone con disabilità psichica, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- t) all'associazione "Dives in Misericordia" onlus di Gela, per le attività socio-culturali del centro "Piccola casa della Misericordia", per l'importo di 100 migliaia di euro;
- u) all'associazione "La Casa di Giulio" di Palermo, per l'acquisto di un'unità mobile da utilizzare per attività connesse alla lotta all'uso del crack, nonché alla sensibilizzazione sui pericoli legati all'uso di altre sostanze stupefacenti, per l'importo di 80 migliaia di euro;
- v) all'associazione "Telejato" di Borgetto, per attività connesse al mantenimento della sede sita in un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata nonché per l'acquisto di attrezzatura digitale, per l'importo di 20 migliaia di euro;
- w) all'associazione "Triscele onlus" di Palermo, per il potenziamento delle attività istituzionali in favore dei soggetti fragili, per l'importo di 25 migliaia di euro;
- x) al comune di Ramacca, per la realizzazione di un progetto di marketing territoriale ed inclusione sociale e scolastica, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- y) alla Caritas San Vincenzo – sezione di Ribera, per le attività di distribuzione di derrate alimentari in favore dei nuclei familiari in condizioni di indigenza, per l'importo di 25 migliaia di euro;
- z) al consolato regionale per la Sicilia della Federazione "Maestri del lavoro d'Italia", per il perseguimento delle finalità statutarie, per l'importo di 25 migliaia di euro;
- aa) al comune di Sortino, per garantire l'operatività del "Centro incontro anziani", per l'importo di 20 migliaia di euro;

COPIA
NON

bb) al comune di Sortino, per l'acquisto di un mezzo di trasporto a servizio delle attività sociali, per l'importo di 30 migliaia di euro;

cc) alla Fondazione Tommaso Dragotto di Palermo, per lo svolgimento dell'iniziativa "Un magico Natale" in favore di ragazzi a rischio di marginalità sociale, per l'importo di 100 migliaia di euro;

dd) alla comunità di Sant'Egidio, per il perseguimento delle finalità statutarie e sociali, per l'importo di 50 migliaia di euro;

ee) all'associazione "Parco Uditore" di Palermo, per attività di gestione dell'omonima area verde, per l'importo di 200 migliaia di euro;

ff) al comune di Monforte San Giorgio, per l'espletamento del servizio di mensa scolastica destinato agli alunni della scuola dell'obbligo, per l'importo di 40 migliaia di euro;

gg) all'associazione "Missione speranza e carità" di Palermo un contributo straordinario per lo svolgimento delle attività statutarie, per l'importo di 150 migliaia di euro;

hh) alla cooperativa SCODRE di Caltanissetta, per lo svolgimento di attività sociali e l'implementazione delle finalità mutualistiche, per l'importo di 50 migliaia di euro;

ii) alla parrocchia "Maria SS. Incoronata" di Messina, per interventi finalizzati alla realizzazione di un centro di aggregazione giovanile per l'importo di 25 migliaia di euro;

jj) alla parrocchia di San Lorenzo di Mazara del Vallo, per la ristrutturazione della struttura sportiva di pertinenza, per l'importo di 50 migliaia di euro;

kk) alla confraternita della Misericordia di Casteltermini, per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di anziani e disabili assistiti, per l'importo di 25 migliaia di euro;

ll) al comune di Cianciana, per la realizzazione di un ambulatorio infermieristico comunale, per l'importo di 40 migliaia di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.660 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede per l'importo corrispondente con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.

Art. 25.

Contributi straordinari per investimenti, interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere

1. Per la realizzazione di investimenti e di interventi di progettazione, manutenzione straordinaria, riqualificazione e completamento di opere ed infrastrutture è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 9.524 migliaia di euro.

COPIA
NO

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata quale contributo straordinario ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Comiso, per la realizzazione di un parcheggio scoperto nell'area di via Roma antistante il liceo "Giosuè Carducci", per l'importo di 230 migliaia di euro;

b) al comune di Partanna, per interventi di miglioramento della viabilità sulla strada comunale "Torre di maggio", per l'importo di 150 migliaia di euro;

c) al comune di Campobello di Mazara, per interventi di manutenzione ed allestimento dell'immobile confiscato di viale Risorgimento da destinare a biblioteca comunale e "Caffè Alzheimer", per l'importo di 40 migliaia di euro;

d) al comune di Naso, per interventi di ripristino dell'aula consiliare a seguito della demolizione dell'antico municipio causato dalla frana nel centro storico, per l'importo di 30 migliaia di euro;

e) al comune di Monreale, per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria in condizione di dissesto, per l'importo di 200 migliaia di euro;

f) al comune di Belpasso, per interventi di messa in sicurezza della viabilità nella zona industriale di Piano Tavola, per l'importo di 250 migliaia di euro;

g) al comune di Acireale, per interventi di manutenzione stradale su via Cristoforo Colombo, per l'importo di 270 migliaia di euro;

h) al libero Consorzio di Trapani, per interventi urgenti finalizzati al ripristino della viabilità sulla strada provinciale n. 84, per l'importo di 180 migliaia di euro;

i) alla parrocchia "SS. Antonio e Vincenzo" di Licata, per interventi di messa in sicurezza e per la sostituzione degli infissi della casa canonica, per l'importo di 50 migliaia di euro;

j) al comune di Montevago, per l'acquisto di uno scuolabus elettrico, per l'importo di 120 migliaia di euro;

k) alla parrocchia "San Michele Arcangelo" di Sciacca, per interventi di ripristino e rifacimento della volta e delle pareti danneggiate da infiltrazioni, per l'importo di 50 migliaia di euro;

l) alla Parrocchia "Santa Flavia" di Caltanissetta, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza, per l'importo di 25 migliaia di euro;

m) al consorzio universitario di Caltanissetta, per l'acquisto di attrezzature finalizzate all'implementazione dell'attività didattica, per l'importo di 50 migliaia di euro;

COPIA
NON

- n) al comune di Casteltermini, per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- o) al comune di Montelepre, per la definizione del terzo lotto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del parco urbano, per l'importo di 124 migliaia di euro;
- p) alla parrocchia "San Giuseppe" di Rosolini, per interventi di manutenzione straordinaria della Chiesa madre, per l'importo di 35 migliaia di euro;
- q) al "Monastero della Visitazione S. Maria" di Rosolini, per interventi di manutenzione straordinaria, per l'importo di 65 migliaia di euro;
- r) al comune di Floridia, per interventi di rigenerazione urbana, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- s) al comune di Belmonte Mezzagno, per interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale della "Casa della musica", per l'importo di 100 migliaia di euro;
- t) al comune di Capaci, per l'installazione di un parco giochi e l'inserimento di elementi di arredo urbano nella piazza Calogero Troia, per l'importo di 80 migliaia di euro;
- u) al comune di Cefalù, per la realizzazione di un parco giochi e l'installazione di arredi urbani sul lungomare Giuseppe Gardina, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- v) al comune di Pedara, per il completamento dell'area antistante la chiesa di Maria SS. Immacolata, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- w) al comune di Giarre, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e/o per interventi volti a garantire l'accessibilità e visibilità della biblioteca comunale "Domenico Cucinotta", per l'importo di 50 migliaia di euro;
- x) al comune di Linguaglossa, per interventi volti a garantire la sicurezza del transito pedonale sul tratto urbano della strada statale 120, per l'importo di 150 migliaia di euro;
- y) al comune di Militello Val di Catania, per il completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria del centro polisportivo comunale di viale Regina Margherita, per l'importo di 150 migliaia di euro;
- z) al comune di Grotte per interventi di manutenzione delle vie Carlo Alberto Dalla Chiesa, Aldo Moro, Rosario Livatino e Piersanti Mattarella, per l'importo di 200 migliaia di euro;
- aa) alla parrocchia "Maria SS. Annunziata" di San Teodoro, per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dell'edificio di culto, per l'importo di 100 migliaia di euro;

COPIA
NO

bb) al comune di Saponara, per interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento della sala consiliare, per l'importo di 50 migliaia di euro;

cc) al comune di Savoca, per interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della chiesa di Santa Rosalia in Rina, per l'importo di 100 migliaia di euro;

dd) al comune di Assoro, per la riqualificazione di piazza Umberto I, per l'importo di 100 migliaia di euro;

ee) al comune di Vittoria, per il completamento del restauro di palazzo Iacono, per l'importo di 250 migliaia di euro;

ff) al comune di Licata, per interventi manutentivi ed oneri gestionali dell'elisuperficie "Tenente pilota Nicolò De Pasquali", per l'importo di 100 migliaia di euro;

gg) al comune di Villafrati, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili, per l'importo di 150 migliaia di euro;

hh) al comune di Cattolica Eraclea, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili, per l'importo di 70 migliaia di euro;

ii) al comune di Siracusa, per il completamento della tensostruttura ubicata nel perimetro della "Cittadella dello sport", per l'importo di 150 migliaia di euro;

jj) al comune di Castelvetro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul plesso Cadorna della II direzione didattica statale circolo "Giuseppe Di Matteo", per l'importo di 150 migliaia di euro;

kk) al comune di Paternò, per interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi ed arredo urbano di tratti di via Canonico Renna – angolo via Mondello, corso Italia e via G.B. Nicolosi, per l'importo di 150 migliaia di euro;

ll) al comune di Palermo, per l'importo di 70 migliaia di euro, di cui 50 migliaia di euro per la realizzazione di uno spazio attrezzato per la pratica motoria outdoor nell'area di piazza Magione e 20 migliaia di euro per la riqualificazione e la rigenerazione del campo di calcio nella medesima area, e per l'importo di 30 migliaia di euro per la riqualificazione dello spazio attrezzato per la pratica motoria esterna presso la Villa Giardino "Vincenzo Florio" Casa Rocca;

mm) al comune di Ramacca, per interventi di riqualificazione urbana, per l'importo di 50 migliaia di euro;

nn) al comune di Mascali, per interventi di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale, per l'importo di 50 migliaia di euro;

oo) al comune di Saponara, per interventi di ripristino e rivitalizzazione urbana a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio comunale, per l'importo di 50 migliaia di euro;

COPIA
NO

pp) al comune di Raccuja, per interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla valorizzazione turistica delle vie d'accesso e dei vicoli adiacenti il Castello Branciforti, per l'importo di 25 migliaia di euro;

qq) al comune di Riposto, per interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo "Luigi Averna", per l'importo di 100 migliaia di euro;

rr) al comune di Brolo, per interventi di funzionalizzazione della struttura polivalente di piazza Annunziatella, per l'importo di 300 migliaia di euro;

ss) al comune di Cerda, per la realizzazione di interventi di progettazione, manutenzione straordinaria e riqualificazione di infrastrutture, per l'importo di 250 migliaia di euro;

tt) al comune di Monterosso Almo, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi per il trasporto di disabili, per l'importo di 75 migliaia di euro;

uu) al comune di San Giovanni la Punta, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi per il trasporto di disabili, per l'importo di 100 migliaia di euro;

vv) al comune di Sciacca, per la realizzazione di un'area giochi e sport per bambini, per l'importo di 50 migliaia di euro;

ww) al comune di Mineo, per la riqualificazione del campo comunale di calcio a 5 di largo Francesco Crispi, per l'importo di 50 migliaia di euro;

xx) al comune di Grammichele, per la riqualificazione dell'area giochi di piazza Dante e la collocazione di attrezzature ludiche ed arredi urbani, per l'importo di 60 migliaia di euro;

yy) al comune di San Michele di Ganzaria, per la riqualificazione dell'immobile di via S.T. La Rosa da destinare a comunità alloggio per anziani e soggetti in difficoltà, per l'importo di 50 migliaia di euro;

zz) al comune di San Pietro Clarenza, per l'acquisto di arredi per la sala consiliare, per l'importo di 50 migliaia di euro;

aaa) al comune di Licata, per interventi di pulizia straordinaria delle caditoie, per l'importo di 50 migliaia di euro;

bbb) al comune di Melilli, per interventi di manutenzione straordinaria sul santuario di San Sebastiano, per l'importo di 20 migliaia di euro;

ccc) alla parrocchia "San Nicola di Bari" della frazione di Brucoli nel Comune di Augusta, per opere di manutenzione straordinaria, per l'importo di 20 migliaia di euro;

ddd) alla parrocchia "San Paolo Apostolo" di Solarino, per opere di manutenzione straordinaria sulla Chiesa Madre, per l'importo di 20 migliaia di euro;

COPIA
NO

eee) alla parrocchia “San Francesco d’Assisi” di Pachino, per opere di manutenzione straordinaria, per l’importo di 20 migliaia di euro;

fff) al comune di Carlentini, per la riqualificazione del campo di calcio a 5 e dell’annessa area ludica della frazione Pedagaggi, per l’importo di 50 migliaia di euro;

ggg) al comune di Tremestieri Etneo, per la riqualificazione del campo di calcio a 5, per l’importo di 20 migliaia di euro;

hhh) al comune di Maniace, per la riqualificazione della palestra comunale, per l’importo di 40 migliaia di euro;

iii) al comune di Paternò, per la riqualificazione della pavimentazione del palazzetto dello sport “Peppino Impastato”, per l’importo di 40 migliaia di euro;

jjj) al comune di Fiumefreddo di Sicilia, per la riqualificazione dello stadio comunale “A. Rossi”, per l’importo di 40 migliaia di euro;

kkk) al comune di Valverde, per la riqualificazione del campo da hockey di via Seminara, per l’importo di 40 migliaia di euro;

lll) al comune di Modica, per l’adeguamento agli obiettivi di funzionalità strutturale degli impianti sportivi in uso a società affiliate alle federazioni nazionali, per l’importo di 50 migliaia di euro;

mmm) al comune di Letojanni, per la riqualificazione e la sistemazione ai fini della mobilità urbana delle aree adiacenti alla via Sillemi e c.da Acqua Marina, per l’importo di 100 migliaia di euro;

nnn) al comune di Regalbuto, per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale di contrada Dardari, per l’importo di 100 migliaia di euro;

ooo) al comune di Avola, per la riqualificazione e la sistemazione pedonale e ciclabile di piazza Esedra, per l’importo di 250 migliaia di euro;

ppp) al comune di Gibellina, per attività, azioni e interventi di restauro, manutenzione, valorizzazione e promozione del Cretto di Alberto Burri e delle altre opere ed installazioni *en plein air* e per l’incremento del patrimonio di arte contemporanea della città, per l’importo di 200 migliaia di euro;

qqq) al comune di Ciminna, per l’acquisto del Palazzo Cascio, per l’importo di 500 migliaia di euro;

rrr) al comune di Patti, per lavori di completamento del cine-teatro comunale “Beniamino Joppolo”, per l’importo di 180 migliaia di euro;

sss) alla Parrocchia Cattedrale “San Giovanni Battista” di Ragusa, per il restauro dell’organo “Serassi Tamburini”, per l’importo di 270 migliaia di euro;

COPI
NO

ttt) al comune di Giarre, per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport “Palacannavò”, per l’importo di 100 migliaia di euro;

uuu) alla parrocchia “Santa Barbara” di Paternò, per la realizzazione del primo stralcio operativo degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio di culto, per l’importo di 200 migliaia di euro;

vvv) al comune di Paternò, per la manutenzione degli impianti dell’auditorium Don Milani, per l’importo di 100 migliaia di euro;

www) al comune di Ribera per la manutenzione degli impianti sportivi, per l’importo di 200 migliaia di euro;

xxx) al libero Consorzio comunale di Ragusa per la realizzazione di un impianto di illuminazione sulla SP 23 (Ragusa Ibla-Noto, II tratto), per l’importo di 200 migliaia di euro;

yyy) al libero Consorzio comunale di Ragusa per la realizzazione di un impianto di illuminazione sulla SP 59 tra l’intersezione con la SP 23 e il tratto declassato all’interno del comune di Modica (RG), per l’importo di 90 migliaia di euro;

zzz) al comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampilieri, per l’importo di 175 migliaia di euro;

aaaa) al comune di Mineo per interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria danneggiata dagli eventi calamitosi del 9 e 10 febbraio 2023, per l’importo di 50 migliaia di euro;

bbbb) all’arcidiocesi di Agrigento per la messa in sicurezza e il restauro della chiesa di Sant’Agostino “Santuario dell’Addolorata nel territorio di Licata” e della Maria SS delle Sette Spade, per 160 migliaia di euro;

cccc) al comune di Riposto per l’importo di 40 migliaia per attività di sicurezza urbana;

dddd) alla Parrocchia “Santa Agrippina” di Mineo, per il completamento dei lavori di ristrutturazione e consolidamento della Chiesa Collegiata, per l’importo di 100 migliaia di euro;

eeee) al comune di Gualtieri Sicaminò, per interventi di rigenerazione urbana, per l’importo di 200 migliaia di euro;

ffff) al comune di Santa Lucia del Mela, per interventi di rigenerazione urbana, per l’importo di 270 migliaia di euro;

gggg) al comune di Gioiosa Marea, per il completamento funzionale dei locali del palazzo municipale sito in piazza Cavour, per l’importo di 50 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9.524 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2023, si provvede:

COPIA
NO

a) quanto ad euro 4.557.799,63 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203;

b) quanto ad euro 4.610.200,37 mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 613910;

c) quanto ad euro 356.000,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

Art. 26.

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, degli importi di seguito indicati:

Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Variazioni 2023
1	2	1	1	2	105717	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO" CON SEDE IN PALERMO, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI SCOPI STATUTARI.	100.000,00
16	2	1	10	2	143336	CONTRIBUTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO	250.000,00
16	1	1	11	3	417373	CONTRIBUTO ALLA REMESA, COSTITUITA PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILLATTICO DELLA SICILIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE UNO STRUMENTO UTILE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SOSTENIBILI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIE ZOOTICHE TRANSFRONTALIERE E DI TUTELA DEL COMPARTO ZOOTECNICO	300.000,00
16	1	1	10	2	142519	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI E DI PRIMA TRASFORMAZIONE AGRICOLA. GESTIONE DELLA PROMOZIONE E DELL'IMMAGINE DEGLI STESSI SUI MERCATI DI CONSUMO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	500.000,00
5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA	426.000,00
9	6	2	1	11	842073	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	2.000.000,00
9	6	1	1	11	442555	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENZA E SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	1.000.000,00
14	2	1	2	2	342525	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 343318 E 344128)	400.000,00
5	1	1	3	2	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO	300.000,00
5	2	1	3	2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA	150.000,00
12	2	1	6	2	183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI	15.000.000,00
12	8	1	6	2	183796	CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA PER IL FUNZIONAMENTO E PER L'ADEMPIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI.	100.000,00
16	1	1	10	2	143336	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	300.000,00

COPIA
NON

5	2	1	13	2	473742	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA IN SIRACUSA (PARTE CAPITOLO 473738).	1.524.000,00
7	1	1	13	2	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO	750.000,00

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 377925).

3. Al fine di sostenere il risanamento finanziario e la stabilizzazione degli equilibri di bilancio dell'ente, a seguito del riallineamento della gestione dell'organismo straordinario di liquidazione e della gestione ordinaria, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1) per l'esercizio finanziario 2023 per l'erogazione di un contributo straordinario al comune di Mussomeli.

4. Per la realizzazione di iniziative culturali connesse alle tradizioni identitarie del territorio con particolare riferimento alle festività natalizie, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 376528).

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, lettera q) della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, è incrementata per l'esercizio finanziario 2023 dell'importo di 30 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473348).

6. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473325).

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, lettera r) della legge regionale n. 9/2023, è incrementata per l'esercizio finanziario 2023 dell'importo di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1, capitolo 776140).

8. Per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni (FSNP/FSP) e discipline sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, finalizzati all'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 l'ulteriore spesa di 70 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 2/2023, è incrementata per l'esercizio finanziario 2023 dell'importo di 250 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1, capitolo 653291).

10. Per l'erogazione di contributi da ripartire in funzione del numero di alunni assistiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, in favore dei Comuni facenti parte di un distretto socio-sanitario il cui Comune capofila ha deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi del titolo VIII, capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successi-

COPIA
NO

ve modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 800 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). Il contributo è erogato al Comune capofila che è onerato del trasferimento ai comuni facenti parte del distretto socio-sanitario nonché della relativa rendicontazione.

11. Per l'erogazione di un intervento compensativo in favore del Consorzio Autostrade Siciliane, a seguito dei mancati incassi derivanti dall'esenzione dal pedaggio sull'autostrada A20 tra i caselli di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 10, Programma 5).

12. Per l'erogazione di contributi straordinari, finalizzati a far fronte agli oneri relativi alla sicurezza urbana, alla promozione turistica, al decoro urbano ed ai servizi scolastici, in favore dei Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi del titolo VII, capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e che hanno registrato un numero di presenze turistiche superiore a 500.000 nell'anno 2022, è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 2023 di 300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

13. Per l'erogazione di contributi in favore dei Comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto e Monforte San Giorgio, per interventi di promozione turistica, è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 2023 di 400 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1). I contributi di cui al presente comma sono ripartiti per il 50% in parti uguali fra i Comuni e per il 50 per cento sulla base del numero di abitanti.

14. Per la costituzione di un fondo destinato alla realizzazione di iniziative ed interventi strutturali ed infrastrutturali per lo sviluppo agricolo e del territorio rurale siciliano presso l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

15. È autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 125 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 5, Programma 1, capitolo 776016), di cui 55 migliaia di euro per la sostituzione degli infissi della Chiesa Madre di Pozzallo e 70 migliaia di euro per il restauro dei dipinti su tela di San Francesco di Paola, San Giuseppe morente, Santa Margherita da Cortona e Santa Maddalena ubicati presso la chiesa di San Giovanni evangelista di Modica.

16. Per l'erogazione di un contributo straordinario finalizzato al sostegno dell'avvio delle attività d'istituto in favore dell'Unione dei Comuni Mussomeli-Valle dei Sicani è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 2023 di 30 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

17. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1).

18. Per l'erogazione di un contributo straordinario al Comune di Nicosia, finalizzato all'acquisto della scultura del XV secolo opera dell'artista Gabriele di Battista Bregno, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1).

COPIA
NO

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 80 migliaia di euro (Missione 9, Programma 6, capitolo 443323).

20. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzato un contributo straordinario di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) in favore del Consorzio di bonifica di Gela.

21. Per l'esercizio finanziario 2023 è concesso un contributo straordinario alla Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia, per 30 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 143303).

22. Le risorse non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo 476520, relative alle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2023, possono esser utilizzate anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6.

23. Per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione e contrasto degli incendi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5) da destinare all'Unione dei comuni "Paesi dei Nebrodi".

24. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26.915 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e a 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2023:

1) quanto ad euro 1.706.380,22 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203;

2) quanto ad euro 3.335.619,78 mediante riduzione della quota di disavanzo iscritta al capitolo 000004;

3) quanto ad euro 6.873.000,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218;

4) quanto ad euro 15.000.000,00 mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744;

b) per l'esercizio finanziario 2024, per l'importo di 450 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 27.

Disposizioni in materia di personale precario

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato in corso del personale di cui al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo, che trovano copertu-

COPIA
NON

ra finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, a decorrere dall'anno 2022 e sino al 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 217754), sono prorogati senza soluzione di continuità al 31 dicembre 2024.

Art. 28.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. All'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai fini del computo del limite di due familiari di cui al comma 2, si considerano le posizioni effettivamente a carico della Regione al momento della presentazione dell'istanza di assunzione, non rilevando a tal fine le eventuali pregresse assunzioni già cessate.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, le parole “il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro” sono sostituite dalle parole “Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale”.

3. I termini di validità delle graduatorie approvate nel biennio 2022-2023 per il reclutamento di personale regionale a tempo indeterminato del comparto non dirigenziale, relative ai concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale, in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

4. Alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, sono abrogate le seguenti disposizioni: i commi 4 e 5 dell'articolo 1; il comma 4 dell'articolo 5; l'articolo 9; l'articolo 10; l'articolo 11; l'articolo 14; il comma 15 dell'articolo 26; l'articolo 48; l'articolo 55; l'articolo 56; l'articolo 60; l'articolo 61; l'articolo 62; l'articolo 63; l'articolo 64; l'articolo 65; l'articolo 66; l'articolo 67; l'articolo 68; l'articolo 69; l'articolo 70; l'articolo 71; l'articolo 72; l'articolo 73; l'articolo 74; l'articolo 75; l'articolo 76; l'articolo 77; l'articolo 78; l'articolo 79; l'articolo 80; l'articolo 81; l'articolo 82; l'articolo 83; l'articolo 84; l'articolo 85; l'articolo 86; l'articolo 87; l'articolo 88; l'articolo 90; l'articolo 91; l'articolo 92; l'articolo 94; l'articolo 95; l'articolo 96; l'articolo 97; l'articolo 98; l'articolo 99; l'articolo 100; l'articolo 101; l'articolo 102; l'articolo 103; l'articolo 104; l'articolo 105; l'articolo 106; l'articolo 107; l'articolo 108; l'articolo 109; l'articolo 110; l'articolo 111; l'articolo 112; l'articolo 113; l'articolo 114; l'articolo 115; l'articolo 116.

Art. 29.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle “A” e “B” comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

COPIA
NO

Art. 30.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 novembre 2023.

*Assessore regionale
per l'economia*

SCHIFANI

FALCONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Tabella 1

Comune di Augusta
Comune di Avola
Comune di Noto
Comune di Portopalo di Capo Passero
Comune di Maletto
Comune di Alia
Comune di Baucina
Comune di Bolognetta
Comune di Castelbuono
Comune di Castronovo di Sicilia
Comune di Ficarazzi
Comune di Godrano
Comune di Prizzi
Comune di Roccapalumba
Comune di San Cipirello
Comune di Santa Flavia
Comune di Valledolmo
Comune di Ventimiglia di Sicilia
Città metropolitana di Palermo
Comune di Acquadolci
Comune di Sinagra
Comune di Piraino
Comune di Pace del Mela
Comune di Furnari
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Comune di Milazzo
Comune di Castoreale
Comune di Villafranca Tirrena
Comune di San Piero Patti
Comune di Alia
Comune di Ciminna
Comune di Balestrate
Comune di Geraci Siculo
Comune di Trappeto
Comune di Santa Cristina Gela
Comune di Palazzo Adriano
Comune di Altavilla Milicia
Comune di Giuliana
Comune di Campofelice di Roccella
Comune di Montemaggiore Belsito
Comune di Ustica
Comune di Piana degli Albanesi
Comune di Collesano
Comune di Altofonte
Comune di Torretta

Comune di Monreale
Comune di Aci Catena
Associazione "Pro-loco Mondello" di Palermo
Associazione "Pro-loco Caput Seralcadi" di Palermo
Comune di Marsala
Comune di Santa Ninfa
Comune di Castellammare del Golfo
Comune di Calatafimi-Segesta
Comune di Petrosino
Associazione "Perpetuum" di Marsala
Associazione "Otium" di Marsala
Associazione "38° Parallelo" di Marsala
Comune di Montevago
Comune di Menfi
Comune di Santa Margherita Belice
Comune di Riesi
Comune di Mazzarino
Comune di Sommatino
Comune di Villalba
Comune di Valledlunga Pratameno
Comune di Sutera
Comune di Milena
Comune di Montedoro
Comune di Campofranco
Comune di Aidone
Comune di Nicosia
Comune di Cerami
Comune di Centuripe
Comune di Barrafranca
Comune di Pietraperzia
Comune di Regalbuto
Comune di Casteltermini
Comune di Favara
Comune di Palma di Montechiaro
Comune di Marineo
Associazione "Artemide" di Caccamo
Comune di Ventimiglia di Sicilia
Associazione "Dahlia" Odv di Casteldaccia
Comune di Trabia
Associazione "Forum Giovani" di Gangi
Associazione "I doni del cuore" di Villabate
Associazione "Insieme danzando e viaggiando" Odv di Palermo
Associazione "Sciara insieme" di Sciara
Associazione ASD "Memorial Giorgio" di Partinico
Associazione ASDC "Sabikah" di Santa Flavia
Comune di Borgetto
Comune di San Giuseppe Jato
Associazione "Pro-loco" di Capaci

Associazione "I love eventi Sicilia" di Rosolini
Associazione ASD "Eventi equestri in Sicilia" di Rosolini
Associazione "Il Carrubbo" di Rosolini
Associazione culturale di produzione e spettacoli "C. & M." di Santa Venerina
Associazione turistica "Pro-loco Marzamemi" di Pachino
Comune di Solarino
Comune di Buccheri
Comune di Carlentini
Comune di Rosolini
Comune di Trapani
Comune di Floridia
Comune di Capaci
Comune di Cefalù
Comune di Termini Imerese
Associazione di promozione sociale "Archivio degli Iblei" di Ragusa
Comune di Roccalumera
Comune di Riposto
Consorzio di tutela del cioccolato IGP di Modica
Comune di Modica
Comune di Scicli
Comune di Ragusa
Comune di Pozzallo
Comune di Ispica
Comune di Raffadali
Fondazione "Teatro della Valle dei templi" di Agrigento
Comune di San Biagio Platani
Unione dei comuni Platani, Quisquina, Magazzolo
Associazione "Club Valle dei Platani Classic" di Casteltermini
Associazione "FederAgri"
Comune di Melilli
Comune di Grammichele
Comune di Randazzo
Comune di Enna
Comune di Adrano
Associazione "Gruppo teatrale Mario Grosso" di Grammichele
Istituzione musicale "F. Mulè – Città di Noto"
Comune di Catania
Comune di Mascalucia
Comune di Villarosa
Comune di Leonforte
Comune di Agira
Comune di Partinico
Associazione "Progetto Teatrando" di Sortino
Comune di Roccavaldina
Comune di Rometta
Comune di Castel di Iudica
Comune di Trecastagni

Associazione ASD "Onda azzurra" di Scordia
Comune di Giarre
Comune di Biancavilla
Comune di Gravina di Catania
Comune di Paternò
Associazione culturale "Si può fare" di Catania
Associazione culturale "Arte Pupi Fratelli Napoli" di Catania
Associazione "Fare musica" APS di Catania
Associazione culturale "Pop up market" di Catania
Società sportiva "Pallavolo Saturnia" di Acicastello
Associazione "I Fiati della Normanna" di Monreale
Associazione artistica musicale "Guglielmo II" di Monreale
Comune di Camporeale
Comune di Nizza di Sicilia
Comune di Alcamo
Comune di Mistretta
Comune di Lercara Friddi
Ente autonomo regionale Teatro di Messina
SSD Tennis Monte Kà Tira di San Gregorio di Catania

Visto: SCHIFANI

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023 - 2025
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

TABELLA A

Tipo	Tripartita	Categoria	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Nuova istituzione	Descrizione	Nota	Previsione attuale			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomencl.		
									2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa		2023	2024
1	103	21	4	3	1203		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		2.600.602.693,00	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.600.602.693,00	0,00	0,00	0,00	14.966.500,00	14.966.500,00	2.615.569.193,00	2.296.000.000,00	2.615.569.193,00	10	2	
0	0	0	0	0	0007		UTILIZZO SUAVAZIONE BILANCIARIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE		210.335.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.235.137,42	0,00	0,00	0,00	12	1.	
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTONOMIE RICHE		345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	348.600.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	12	1.	
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00				81.749.375,00	81.749.375,00	281.749.375,00	0,00	0,00	281.749.375,00	15	2 lett C)
1	103	21	4	3	1203		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		2.615.569.193,00	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.615.569.193,00	0,00	0,00	0,00	46.964.165,21	46.964.165,21	2.662.533.358,21	2.296.000.000,00	2.662.533.358,21	16		
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE		281.749.375,00	0,00	0,00	281.749.375,00				3.035.834,79	3.035.834,79	284.785.209,79	0,00	0,00	284.785.209,79	16	
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE		284.785.209,79	0,00	0,00	284.785.209,79				372.400,00	372.400,00	285.157.609,79	0,00	0,00	285.157.609,79	22	1
0	0	0	0	0	0007		UTILIZZO SUAVAZIONE BILANCIARIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE		207.235.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.434.087,20	0,00	0,00	0,00	22	3
1	103	21	4	3	1203		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		2.662.533.358,21	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.662.533.358,21	0,00	0,00	0,00	88.801.050,22	88.801.050,22	2.751.334.408,43	2.296.000.000,00	2.751.334.408,43	22	3	
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE		285.157.609,79	0,00	0,00	285.157.609,79				15.086.934,56	15.086.934,56	300.244.544,35	0,00	0,00	300.244.544,35	22	5
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTONOMIE RICHE		345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	361.222.000,00	345.500.000,00	361.222.000,00	22	6	
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE		300.244.544,35	0,00	0,00	300.244.544,35				70.000.000,00	70.000.000,00	370.244.544,35	0,00	0,00	370.244.544,35	22	7
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTONOMIE RICHE		345.222.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	345.222.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	375.222.000,00	345.500.000,00	375.222.000,00	22	8	
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTONOMIE RICHE		372.222.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	372.222.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	377.322.000,00	345.500.000,00	377.322.000,00	22	11	
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE		370.244.544,35	0,00	0,00	370.244.544,35				117.330.453,05	117.330.453,05	487.575.000,00	0,00	0,00	487.575.000,00	22	13

Tipo	Tripletta	Categoria	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Nuova Istituzione	Descrizione	Matura Fondi	Vincolato	Note	Previsione attuale				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante				Nomencl.							
											2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa		2023	2024	2025	Cassa			
1	103	21	4	3	1203		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	1			2.751.334.408,43	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.751.334.408,43				0,00	0,00	0,00	669.544,35	0,00	0,00	10.700.000,00	398.722.000,00	398.722.000,00	345.500.000,00	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.751.003.952,78	2.751.003.952,78	22	13	Comma
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTOMOBILISTICHE	1			378.022.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	374.922.000,00				0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	345.500.000,00	398.522.000,00	398.522.000,00	22	14	
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE	1			487.575.000,00	0,00	0,00	487.575.000,00				0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.840.000,00	487.840.000,00	0,00	487.840.000,00	22	24	
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE	1			487.840.000,00	0,00	0,00	487.840.000,00				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.040.000,00	489.040.000,00	0,00	489.040.000,00	22	26	
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE	1			489.040.000,00	0,00	0,00	489.040.000,00				0,00	0,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.900.000,00	492.900.000,00	0,00	492.900.000,00	22	27	
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE	1			492.900.000,00	0,00	0,00	492.900.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.900.000,00	498.900.000,00	0,00	498.900.000,00	22	31	LETT A)
1	103	21	4	3	1203		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	1			2.752.003.952,78	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.752.003.952,78				0,00	0,00	0,00	1.595.200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.753.599.153,15	2.753.599.153,15	22	31	LETT B)
2	101	1	4	2	8109		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN NATTAZIONE	1			498.900.000,00	0,00	0,00	498.900.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.900.000,00	499.900.000,00	0,00	499.900.000,00	22	32	
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTOMOBILISTICHE	1			388.722.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	385.622.000,00				0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	345.500.000,00	385.936.000,00	385.936.000,00	22	33	
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTOMOBILISTICHE	1			389.036.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	386.936.000,00				0,00	0,00	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	345.500.000,00	388.051.000,00	388.051.000,00	22	34	
1	103	21	4	3	1203		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	1			2.753.599.153,15	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.753.599.153,15				0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.755.259.153,15	2.755.259.153,15	24	3	
1	103	21	4	3	1203		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	1			2.755.259.153,15	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.755.259.153,15				0,00	0,00	0,00	4.557.799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.759.816.952,78	2.759.816.952,78	25	3	
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTOMOBILISTICHE	1			396.781.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	393.681.000,00				0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	345.500.000,00	394.037.000,00	394.037.000,00	25	3	LETT A)
1	103	21	4	3	1203		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	1			2.759.816.952,78	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.759.816.952,78				0,00	0,00	0,00	1.706.380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.761.523.333,00	2.761.523.333,00	26	24	LETT A)
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTOMOBILISTICHE	1			397.137.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	394.037.000,00				0,00	0,00	0,00	6.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	345.500.000,00	400.910.000,00	400.910.000,00	26	24	LETT A)
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTOMOBILISTICHE	1			404.010.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	400.910.000,00				0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	345.500.000,00	401.410.000,00	401.410.000,00	26	24	TAB
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTOMOBILISTICHE	1			404.510.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	401.410.000,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	345.500.000,00	401.560.000,00	401.560.000,00	26	24	TAB
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTOMOBILISTICHE	1			404.660.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	401.560.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	345.500.000,00	402.110.000,00	402.110.000,00	26	24	TAB
1	101	50	4	3	1218		TASSE AUTOMOBILISTICHE	1			405.210.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	402.110.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.500.000,00	345.500.000,00	402.260.000,00	402.260.000,00	26	24	TAB

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Note	Stanziamiento attuato				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante			Nomencl.		
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025		Cassa	
1	3	3	1	2	620504	SOMME DA TRASFERIRE AL FONDO SICILIA 81 IRIS - PER AFFIANCO ALLE ATTIVITA' DI RAFFORZARE L'ACCESSO ALLE ASSICURAZIONI E AL SERVIZIO ASSISTENZIALE PRESSO I SERVIZI OPERATIVI IN SICILIA, PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA REGIONALE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 1, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI AL DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE PER L'ECONOMIA, IL BUDGET E LE ATTIVITA' DI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	22	8
1	11	1	3	2	376645	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANONE CONNESSO AL SERVIZIO ENERGETICO REGIONALE ENERGETICA ENERGY (CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IN DATA 10/02/2021 PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEGLI IMMOBILI E DELLE ARCHEOLOGICHE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00	105.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	105.000,00	22	9
1	11	1	7	2	108559	UTENZE TELEFONICHE ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		20.005.838,43	20.000.000,00	20.000.000,00	20.086.771,57	-105.000,00	-1.400.000,00	-105.000,00				19.900.838,43	18.750.000,00	18.600.000,00	19.981.771,57	19.981.771,57	22	9	
12	4	1	6	3	319727	AL TRASFERIMENTO A VALERE SUL FINANZIAMENTO DELLE MISURE DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA APPARTENENTI AL BACINO PIP - EMERGENZA PALERMO - PARTE CAP. 18399)	B	30.852.760,32	29.913.534,63	29.913.534,63	31.748.677,61			4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	34.952.760,32	29.913.534,63	29.913.534,63	35.848.677,61	35.848.677,61	22	11
15	3	1	6	3	319728	AL TRASFERIMENTO A VALERE SUL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL PERSONALE IN SERVIZIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SUBORDINATO A TUTTI I SCADENZE NEL ANNO 2023, MONDIE PER LA INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI SUBORDINATI NELLA ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 1, PARTE CAP. 31818)	B	46.227.547,32	14.000.000,00	14.000.000,00	46.877.096,34					2.500.000,00			2.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	48.727.547,32	49.377.096,34	22	12
1	3	1	4	2	214112	FONDO PER LA GESTIONE DEL BACINO PIP - EMERGENZA PALERMO - PARTE CAP. 18399) AZIONI CONSORTILE PER	B	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	700.000,00	700.000,00	22	12
1	11	3	7	2	511603	SOMME OCCORRENTE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI PRESSO IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI CATEGORIA DEL PERSONALE REGIONALE.	B	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	147.000.000,00				118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	236.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	236.000.000,00	236.000.000,00	265.000.000,00	22	13
1	10	1	7	2	190001	STIPENDEI DAL TRIASSINO REGIONALE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIE)		315.482.093,88	299.179.036,76	299.020.307,59	315.523.125,30			5.992.000,00	5.992.000,00	5.992.000,00	321.474.093,88	299.179.036,76	299.020.307,59	321.474.093,88	299.179.036,76	299.020.307,59	321.515.125,30	22	14
1	10	1	7	2	108001	SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIE)		52.576.275,81	49.232.848,43	49.513.684,89	52.576.275,81			1.064.650,00	1.064.650,00	1.064.650,00	53.642.925,81	49.232.848,43	49.513.684,89	53.642.925,81	49.232.848,43	49.513.684,89	53.642.925,81	22	14

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nota	Stanziamento attuato				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante			Nomencl.				
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025		Cassa			
9	5	1	12	4	150001	STIPENDI E ALTRI ASSEGNAMENTI DA EROGARE AL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO CON QUALIFICA DI DIRIGENTE REGIONALE PRESSO IL COMANDO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE (SPRE SE OBBLIGATORIE)		34.059.623,10	33.000.000,00	33.000.000,00	34.059.623,10				0,00	508.250,00	0,00	508.250,00	34.577.873,10	33.000.000,00	33.000.000,00	34.577.873,10				22	14
9	5	1	12	4	150020	STIPENDI E ALTRI ASSEGNAMENTI DA EROGARE AL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE (SPRE SE OBBLIGATORIE)		2.327.100,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.327.100,00				0,00	44.940,00	0,00	44.940,00	2.372.040,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.372.040,00				22	14
1	10	1	7	2	108006	CONTRIBUTI DI QUOTE AZIENDALI PER LA GESTIONE DEL FONDO PENSIONI SIO/IA IN REGIONE RELATIVA AL COMANDO DEL VICELOTTIGLIA (L.R. 21/1988 DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SIO/IA IN REGIONE RELATIVA AL COMANDO DEL VICELOTTIGLIA) (SPRE SE OBBLIGATORIE)		118.260.353,78	101.221.362,79	101.550.031,34	112.755.289,94				0,00	1.766.570,00	0,00	1.766.570,00	120.026.903,78	101.221.362,79	101.550.031,34	114.521.859,64				22	14
1	10	1	7	2	108171	ONERI SIO/IA A CARICO REGIONALE RELATIVI AL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DEL VICELOTTIGLIA (L.R. 21/1988 DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SIO/IA IN REGIONE RELATIVA AL COMANDO DEL VICELOTTIGLIA) (SPRE SE OBBLIGATORIE)		39.688.386,55	39.688.386,55	39.688.386,55	39.688.386,55				0,00	499.690,00	0,00	499.690,00	40.188.076,55	39.688.386,55	39.688.386,55	40.188.076,55				22	14
9	5	1	12	4	150003	CONTRIBUTI DI QUOTE AZIENDALI PER LA GESTIONE DEL FONDO PENSIONI SIO/IA IN REGIONE RELATIVA AL PERSONALE DI CUI AL PRIMO COMANDO DEL VICELOTTIGLIA (L.R. 21/1988 DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SIO/IA IN REGIONE RELATIVA AL PERSONALE DI CUI AL PRIMO COMANDO DEL VICELOTTIGLIA) (SPRE SE OBBLIGATORIE)		5.551.770,60	5.175.200,95	5.175.200,95	5.295.757,88				0,00	98.440,00	0,00	98.440,00	5.650.210,60	5.175.200,95	5.175.200,95	5.394.197,88				22	14
9	5	1	12	4	150032	ONERI SIO/IA A CARICO REGIONALE RELATIVI AL PERSONALE REGIONALE DI CUI AL PRIMO COMANDO DEL VICELOTTIGLIA (L.R. 21/1988 DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SIO/IA IN REGIONE RELATIVA AL PERSONALE DI CUI AL PRIMO COMANDO DEL VICELOTTIGLIA) (SPRE SE OBBLIGATORIE)		7.902.267,58	7.050.000,00	7.050.000,00	7.687.583,97				0,00	79.180,00	0,00	79.180,00	7.982.447,58	7.050.000,00	7.050.000,00	7.766.763,97				22	14
1	10	1	7	2	108001	POSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (R.A.P.) PRESSO IL COMANDO DEL VICELOTTIGLIA (L.R. 21/1988 DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SIO/IA IN REGIONE RELATIVA AL PERSONALE DI CUI AL PRIMO COMANDO DEL VICELOTTIGLIA) (SPRE SE OBBLIGATORIE)		43.786.794,01	37.365.332,14	37.376.717,26	41.161.030,44				0,00	599.200,00	0,00	599.200,00	44.386.994,01	37.365.332,14	37.376.717,26	41.760.230,44				22	14
9	5	1	12	4	151001 art. 1	POSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (R.A.P.) PRESSO IL COMANDO DEL VICELOTTIGLIA (L.R. 21/1988 DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SIO/IA IN REGIONE RELATIVA AL PERSONALE DI CUI AL PRIMO COMANDO DEL VICELOTTIGLIA) (SPRE SE OBBLIGATORIE) (PARTE EX CAP 15499)		9.450.150,68	8.800.570,00	8.800.570,00	9.277.414,26				0,00	47.080,00	0,00	47.080,00	9.497.230,68	8.800.570,00	8.800.570,00	9.324.494,26				22	14
18	1	1	7	3	191347	SPESA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DI ASSISTENZA ALLE SPAGNE LIBERE SICILIANE		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00				0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				22	16

Missione	Programma	Totale	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Note	Stanziamiento attuato				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante				Nomencl.	
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa		
9	2	1	12	2	442545	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE REGIONALE	1	Y	665.252,36	1.656.000,00	1.656.000,00	1.562.899,54				344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	1.009.252,36	1.656.000,00	1.656.000,00	1.506.899,54	22	33
9	2	1	12	2	442568	SPESA PER LA GESTIONE, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO MATERIALE ED CORRELATE ALLA DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE REGIONALE	1	Y	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.579,44	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	115.579,44	22	33	
6	1	2	13	2	872063	COPRINZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI UNICO NAZIONALE PER IL TRAPIANTO DI ORGANI E TISSUTI ALLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE REGIONALE	1	Y	1.088.812,00	0,00	0,00	1.088.812,00				2.115.000,00	0,00	0,00	2.115.000,00	3.203.812,00	0,00	0,00	3.203.812,00	22	34
7	1	1	13	2	473349	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE	1	E	0,00	0,00	0,00	0,00				5.630.000,00	0,00	0,00	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	5.630.000,00	23	1
12	7	1	6	2	183409	TRASFERIMENTI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI DI PROMOZIONE SOCIALE	1	E	0,00	0,00	0,00	0,00				190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	24	1
12	7	1	6	2	183851	TRASFERIMENTI CORRELATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE INTERVENTI PROGRAMMATI DI PROMOZIONE SOCIALE	1	E	0,00	0,00	0,00	0,00				1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	24	1
12	7	2	6	2	862435	COSTI DI GESTIONE INTERVENTI PROGRAMMATI DI PROMOZIONE SOCIALE	1	E	0,00	0,00	0,00	0,00				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	24	1
12	7	2	6	2	862436	COSTI DI GESTIONE INTERVENTI PROGRAMMATI DI PROMOZIONE SOCIALE	1	E	0,00	0,00	0,00	0,00				95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	24	1
18	1	2	7	3	890422	PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE	1	E	0,00	0,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	25	1
5	1	2	3	2	776456	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A DESTINAZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI DI PROMOZIONE SOCIALE	1	E	0,00	0,00	0,00	0,00				1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	25	1
5	1	2	3	2	777322	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A DESTINAZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI DI PROMOZIONE SOCIALE	1	E	0,00	0,00	0,00	0,00				270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	25	1
12	7	2	6	2	852436	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A DESTINAZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI DI PROMOZIONE SOCIALE	1	E	0,00	0,00	0,00	0,00				665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	25	1

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nota	Stanziamiento attuato				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante			Nomencl.						
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025		Cassa	Art.	Comma			
6	1	2	8	2	672435	CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI ED INTERVENTI DI PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUTTURE	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	1	1	3.615.000,00	
6	1	2	8	2	67344	CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI ED INTERVENTI DI PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUTTURE	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	1	1	845.000,00
4	3	2	9	2	772431	CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI ED INTERVENTI DI PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUTTURE	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	1	1	200.000,00
11	2	2	14	2	516446	CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI ED INTERVENTI DI PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUTTURE	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	1	1	50.000,00
6	1	2	13	2	872435	CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI ED INTERVENTI DI PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUTTURE	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	1	1	1.580.000,00
6	1	2	12	3	846419	CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI ED INTERVENTI DI PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUTTURE	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	1	1	1.059.000,00
20	3	2	4	2	613810	FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI DI CURA PER I CARICATI DI SPESA RELATIVA A LIMITI POLIENNALI DI IMPEGNO	1	9.724.569,54	11.119.958,36	11.151.227,86	9.724.569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724.569,54	11.119.958,36	11.151.227,86	9.724.569,54	11.119.958,36	11.151.227,86	5.114.369,17	25	3	1	5.114.369,17
1	2	1	1	2	106717	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN TUTELA DELL'INFANZIA	E	117.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	1	1	297.000,00	
16	1	1	10	2	143336	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLA E AGRICOLTURA	E	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	1	1	556.000,00	
16	1	1	11	3	417373	ZOOPIRELLICO DELLA ZONA DI MONTICELLI MARONE (AR) PER IL FORNIRE UNO STRUMENTO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SOSTENIBILI DI MANUTENZIONE DEL RISCHIO DI INFRAFRONTALIERE E DI TUTELA DEL COMPARTO ZOOTECHICO.	E	854.932,30	0,00	0,00	947.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	1	1	1.247.891,68	

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Naturale Fondi	Note	Stanziamiento attuato				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante			Nomencl.					
									2023	2024	2025	2025	2023	2024	2025	2025	2023	2024	2025	2025	2023	2024	2025		Cassa	Art.	Comma		
16	1	10	2	142519	1	ESPERIE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - TRASFORMAZIONE AGRICOLA - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SELEZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI SU MERCATO DI CONSUMO IN ITALIA DAL 2015	1	E	2.803.386,52	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.386,52	26	1		
5	2	1	10	377916	1	REGIONALE TEATRO MASSIMO	1	B	13.774.000,00	13.774.000,00	13.774.000,00	13.774.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227.388,73	26	1	
9	6	2	11	84073	1	MANUTENZIONE STRADINERARIA - ESCLUSI I BACINI MONTANI, I COLLI E I PULIZI DI FALME TORRENTI	1	E	9.114,579,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,579,00	26	1	
9	6	1	11	442555	1	SOMME PER INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA - ESCLUSI I BACINI MONTANI, I COLLI E I PULIZI DI FALME TORRENTI	1	E	5.832,068,59	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134.970,08	26	1	
14	2	1	2	342525	1	PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA - ESCLUSI I BACINI MONTANI, I COLLI E I PULIZI DI FALME TORRENTI	1	B	4.785,480,93	2.958,456,59	2.958,456,59	2.958,456,59	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,480,93	26	1	
5	1	1	3	377713	1	CONTRIBUTI ADIENTI MOBILITA' - ESCLUSI I BACINI MONTANI, I COLLI E I PULIZI DI FALME TORRENTI	1	B	497,140,73	97.000,00	97.000,00	97.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,140,73	26	1	
5	2	1	3	376528	1	SOMME PER INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA - ESCLUSI I BACINI MONTANI, I COLLI E I PULIZI DI FALME TORRENTI	1	B	1.266,498,76	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,613,32	26	1
12	1	0	2	183808	1	ESPERIE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SELEZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI SU MERCATO DI CONSUMO IN ITALIA DAL 2015	1	MA	157.902,190,32	157.140,000,00	157.140,000,00	157.140,000,00	15.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,028,524,92	26	1	
12	9	1	0	183796	1	CONTRIBUTI AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SELEZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI SU MERCATO DI CONSUMO IN ITALIA DAL 2015	1	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,183,75	26	1	
16	1	10	2	143336	1	CONTRIBUTI AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SELEZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI SU MERCATO DI CONSUMO IN ITALIA DAL 2015	1	E	556,000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,000,00	26	1	
5	2	1	10	473742	1	FONDO INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE E SELEZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI SU MERCATO DI CONSUMO IN ITALIA DAL 2015	1	B	0,00	5.626,000,00	5.626,000,00	5.626,000,00	1.524,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,000,00	26	1	
7	1	1	10	472514	1	ESPERIE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SELEZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI SU MERCATO DI CONSUMO IN ITALIA DAL 2015	1	B	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,000,00	26	1
5	2	1	3	377925	1	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE E SELEZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI SU MERCATO DI CONSUMO IN ITALIA DAL 2015	1	E	150,000,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,000,00	26	2
18	1	1	7	191349	NI	CONTRIBUTI STRAORDINARI AL FINANZIARIO E AL RIMANENDE EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ENTE	1	E	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	26	3

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Note	Stanziamiento attuato				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante			Nomencl.					
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025		Cassa				
5	2	1	3	2	376528	SPSE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE	B	1.416.488,76	1.358.000,00	1.358.000,00	2.202.613,32							200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.616.488,76	1.358.000,00	1.358.000,00	2.402.613,32	26	4	
7	1	13	2	47348	CONTRIBUTI STRAORDINARI PARTICOLARELEVANZA	GRANDE EVENTO DELLA CANZONE SICILIANA	E	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00							30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26	5	
7	1	13	2	47329	LA LESISTMENTO DI UN'AOSTRA PERMANENTE IN MUSICA E DI INESSINA DE GRATA AGLI 100 DI CALABRIZIA DELLA LE 0/2022		E	247.413,07	0,00	0,00	247.413,07							50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	297.413,07	0,00	0,00	297.413,07	26	6	
5	1	2	3	776140	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAISAGGIO STABILE COMUNE DI MESSINA		E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00							50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26	7	
6	1	13	2	473745	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE SCRITTE AL COMPARTO REGIONALE DI ATTIVITA' AGONISTICHE E NON AGONISTICHE		EB	615.950,00	0,00	0,00	1.253.003,47								70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	685.950,00	0,00	0,00	1.323.003,47	26	8
17	1	2	3	652291	CONTRIBUTI STRAORDINARI FAVORE RESISTENZA DELLA PREL ACQUISTO E ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLE UTENZE DOMESTICHE		E	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00								250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	26	9
18	1	1	7	191350	CONTRIBUTI FAVORE DEI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO L DELIBERATO LO STATO DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 287 E INTEGRAZIONI, PER IL NUMERO DI ALUNNI ASSIBITTI AI NUMERO DI ALUNNI ASSIBITTI AI COMMA 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E INTEGRAZIONI		E	0,00	0,00	0,00	0,00								800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	26	10
10	5	1	3	273814	SPSE PER LEGGAZIONE IN INTERVENTO COMPENSATIVO IN ATTIVITA' STRAORDINARIE AUTO STRADE SICILIANE		B	0,00	0,00	0,00	0,00							50.000,00	450.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26	11
18	1	1	7	191351	CONTRIBUTI FAVORE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA TURISTICA, AL DECORO URBANO ED AI SERVIZI SOCIASTICI IN DELIBERATO LO STATO DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 287 E INTEGRAZIONI, PER IL NUMERO DI ALUNNI ASSIBITTI AI NUMERO DI ALUNNI ASSIBITTI AI COMMA 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E INTEGRAZIONI		E	0,00	0,00	0,00	0,00								300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26	12

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Capitolo	Nuova istituzione	Descrizione	Nota	Stanziamiento attuato				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante			Nomencl.			
								2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025		Cassa	2023	2024
5	2	3	2	778003		SPESA PER ACQUISTI ANCHE MEDIANTE PRELAZIONE ED UTILITA' DI FINANZIAMENTI PER IL BIENNIO 2023-2024. DOCUMENTAZIONE E PARTE ANTICA, MEDIEVALE, MODERNA, CONTEMPORANEA, COLLEZIONI ARTISTICHE		11.647,05	0,00	0,00	546.315,43	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	661.647,05	0,00	0,00	1.196.315,43	TAB			
20	1	4	2	216702		FONDO DISTRIBUZIONE PER LE ATTIVITA' DI SPESA		1.000.000,00	1.654.878,71	1.654.878,71	1.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.350.000,00	1.654.878,71	1.654.878,71	1.550.000,00	TAB			
9	3	2	5	642100		SPESA PER SERVIZI TECNICI E PROGETTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI AL SENSU DELL'ART. 114 DEL D. LGS. N. 169/94		0,00	0,00	0,00	135.903,30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	185.903,30	TAB			
1	8	1	4	212516		SPESA PER ATTIVITA' DI REGIONE PER L'EFFETTIVAZIONE DEI SERVIZI INDOAGNANDI REGIONALE PER LE ATTIVITA' DOCUMENTARIE (EX CAP. 2092)		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	TAB			
20	3	1	4	212625		FONDO PER PROVA VERBALE E VENTUALI SOPRAVENIENTE		2.165.741,51	859.321,96	859.321,96	2.165.741,51	0,00	0,00	-239.853,43	0,00	0,00	-239.853,43	0,00	0,00	0,00	1.923.888,08	859.321,96	1.923.888,08	TAB		
20	3	2	4	619324		FONDO DA UTILIZZARE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI INCLUSE CAP. 10309		311.546,57	3.035.130,42	3.110.198,52	481.546,57	0,00	0,00	239.853,43	0,00	0,00	239.853,43	0,00	0,00	0,00	551.400,00	3.035.130,42	3.110.198,52	671.400,00	TAB	
1	1	8	1	270306		SPESA PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE		120.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	310.000,00	20.000,00	20.000,00	310.000,00	20.000,00	310.000,00	TAB	
0	0	0	0	000017	NI	SOMME DA DESTINARE ALL'ANNUALITA' DI SPESA COMUNITARIA DELLA LEGGE N. 107/2022 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 108/2022 ACCORDO CON LO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAB	
0	0	0	0	000004		DISAVANZO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE		95.811.895,68	99.552.315,09	99.552.315,09	0,00	-53.391.533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.420.362,67	99.552.315,09	99.552.315,09	0,00	0,00	0,00	TAB
0	0	0	0	000016		DISAVANZO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE		16.608.466,99	0,00	0,00	0,00	-16.608.466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAB
13	1	11	2	413302		QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE		4.621.066,05,52	4.310.325,493,00	4.310.325,493,00	4.928.512,061,32	0,00	0,00	18.933.907,91	0,00	0,00	18.933.907,91	0,00	0,00	0,00	4.612.002,758,06	4.310.325,493,00	4.310.325,493,00	4.947.445,969,23	TAB	
13	1	11	2	413383		QUOTA A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		32.212.969,00	32.212.969,00	32.212.969,00	113.094.411,91	0,00	0,00	2.029.727,41	0,00	0,00	2.029.727,41	0,00	0,00	0,00	34.242.696,41	32.212.969,00	32.212.969,00	115.124.139,32	TAB	
13	1	11	3	417341		SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI SANITA' PUBBLICA		2.583.273,00	2.583.273,00	2.583.273,00	12.961,510,26	0,00	0,00	423.550,10	0,00	0,00	423.550,10	0,00	0,00	0,00	3.006.823,10	2.583.273,00	2.583.273,00	13.385.060,36	TAB	
13	1	11	2	419399		QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E DI SANITA' PUBBLICA		2.245.234,00	2.245.234,00	2.245.234,00	6.312.931,64	0,00	0,00	-2.128.732,93	0,00	0,00	-2.128.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.234,00	2.245.234,00	4.184.198,71	TAB	
13	1	11	2	415406		SOMME DA DESTINARE AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI SANITA' PUBBLICA		247.684,00	247.684,00	247.684,00	247.684,00	-140.057,79	0,00	0,00	-140.057,79	0,00	0,00	-140.057,79	0,00	0,00	0,00	107.626,21	247.684,00	247.684,00	107.626,21	TAB

Missione	Programma	Totale	Assessorato	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Natura Fondi	Note	Stanziamento attuale				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante			Nomencl.				
									2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025		Cassa			
13	1	1	1	1	1	REGIONALE PER IL COMPARTECIPAZIONE SCREENING GRATUITO PER LE AZIENDE E LE IMPRESE A DIMENSIONI INTERMEDIE E PICCOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		1.768.502,00	1.768.502,00	1.768.502,00	4.815.439,00	-1.768.502,00	0,00	0,00	-1.768.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.502,00	1.768.502,00	1.768.502,00	3.046.937,00	TAB		
13	1	1	1	2	412551	SPESA ESISTENTE FINANZIARE LA COMPARTECIPAZIONE REGIONALE PER IL COMPARTECIPAZIONE SCREENING GRATUITO PER LE AZIENDE E LE IMPRESE A DIMENSIONI INTERMEDIE E PICCOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		221.664,00	221.664,00	221.664,00	665.181,00	-221.664,00	0,00	0,00	-221.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.664,00	221.664,00	221.664,00	443.517,00	TAB		
13	1	1	1	2	413374	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE PER IL COMPARTECIPAZIONE SCREENING GRATUITO PER LE AZIENDE E LE IMPRESE A DIMENSIONI INTERMEDIE E PICCOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		34.175.434,00	33.725.434,00	33.725.434,00	74.667.917,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.725.434,00	33.725.434,00	33.725.434,00	87.983.173,83	TAB		
13	1	1	1	2	413453	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE PER IL COMPARTECIPAZIONE SCREENING GRATUITO PER LE AZIENDE E LE IMPRESE A DIMENSIONI INTERMEDIE E PICCOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAB	
20	3	1	4	2	215797	FONDO ACCANTAMENTO PER I FARI FRONTE AGLI EFFETTI NEGATIVI DERIVANTI DAL RILASCIAMENTO DELLA PREVIDENZA PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		64.586.663,00	0,00	0,00	0,00	-31.354.735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAB	
1	10	1	7	2	108009	REGIONALE PER IL COMPARTECIPAZIONE SCREENING GRATUITO PER LE AZIENDE E LE IMPRESE A DIMENSIONI INTERMEDIE E PICCOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		89.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	89.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	122.033.927,05	TAB		
20	3	1	4	2	215797	FONDO ACCANTAMENTO PER I FARI FRONTE AGLI EFFETTI NEGATIVI DERIVANTI DAL RILASCIAMENTO DELLA PREVIDENZA PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		33.033.927,05	0,00	0,00	0,00	-33.033.927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAB
1	10	1	4	2	212077	FONDO PER IL COMPARTECIPAZIONE REGIONALE PER IL COMPARTECIPAZIONE SCREENING GRATUITO PER LE AZIENDE E LE IMPRESE A DIMENSIONI INTERMEDIE E PICCOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	33.524.120,33	TAB		
1	10	1	7	2	108001	REGIONALE PER IL COMPARTECIPAZIONE SCREENING GRATUITO PER LE AZIENDE E LE IMPRESE A DIMENSIONI INTERMEDIE E PICCOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		53.642.925,81	49.232.848,43	49.232.848,43	53.642.925,81	-3.803.700,14	0,00	0,00	0,00	-3.803.700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.232.848,43	49.232.848,43	49.232.848,43	49.839.225,67	TAB	
1	10	1	7	2	190001	REGIONALE PER IL COMPARTECIPAZIONE SCREENING GRATUITO PER LE AZIENDE E LE IMPRESE A DIMENSIONI INTERMEDIE E PICCOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		321.474.093,88	299.179.036,76	299.179.036,76	321.474.093,88	-16.699.215,36	0,00	0,00	0,00	-16.699.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	299.179.036,76	299.179.036,76	299.179.036,76	304.815.909,94	TAB	
1	10	1	7	2	108006	REGIONALE PER IL COMPARTECIPAZIONE SCREENING GRATUITO PER LE AZIENDE E LE IMPRESE A DIMENSIONI INTERMEDIE E PICCOLE PER LA PREVENZIONE DELL'INTESSA STATO. N. 17 DEL 20/03/2020.	1	V		120.026.903,78	101.221.362,79	101.221.362,79	112.755.289,94	-4.847.627,33	0,00	0,00	0,00	-4.847.627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101.221.362,79	101.221.362,79	101.221.362,79	107.907.662,31	TAB	

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Enti vigilati.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"2 *bis*. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.

2 *ter*. (comma abrogato).

2 *quater*. (comma abrogato).

2 *quinquies*. (comma abrogato).

2 *sexies*. (comma abrogato)."

2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti.

3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.

4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.

5. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "di cui al comma 2".

6. Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

"6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale."

7. In deroga degli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale.

8. La disposizione di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento dell'entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 28 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni.

10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

11. In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363.

12. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e, per il solo esercizio finanziario 2016, presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione può essere comandato

personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, nella misura di 5 unità per ufficio, *aventi una qualifica non inferiore a funzionario direttivo* con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.”

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, così dispone:

“Finalità ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.”

Nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b):

L'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.

1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

2. Costituiscono fonti di finanziamento del "Fondo" le seguenti risorse:

- a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;
- b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge;
- c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;
- d) risorse statali finalizzate;
- e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;
- f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.

3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del "Fondo", nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni:

- a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni *nonché istituzioni socio-assistenziali iscritti agli albi comunali di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standard determinati dall'articolo 19 della predetta legge regionale n. 22/1986;*
- b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) operatori OSA e OSS;
- d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare (*parola soppressa*) entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, *ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio* che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.

4. Per l'esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli

aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel D.P.Reg. n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b) del medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4 e determinato con il D.P.Reg. 10 maggio 2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di "Patto di cura". L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria disposizione, prevede l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima le quali devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno.

5 ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis, per i soggetti affetti da disabilità gravissima il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo primo semestre dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021.

6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un "patto di cura" sottoposto a verifiche periodiche.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: "Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri."

8. La programmazione, la gestione ed il controllo del "Fondo" di cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del "Fondo".

9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l'esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680 migliaia di euro, di cui l'importo stimato di 68.680 migliaia di euro finanziato con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmate nell'anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000 migliaia di euro annui, cui si provvede:

- a) per l'importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente adeguamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico nazionale;
- b) per l'importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l'anno 2019 mediante riduzione di pari importo delle somme iscritte nel Fondo globale di parte corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003;
- c) per l'importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.

11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell'Allegato 1 - Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo. Le Aziende sanitarie provinciali destinano la somma di 5.000 migliaia di euro, nell'ambito dei risparmi di cui al presente comma dell'esercizio finanziario 2018, al finanziamento dei programmi di assistenza effettuati dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), in favore dei soggetti individuati nel presente articolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, stimate in 36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.

14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.

15. All'articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla fine le seguenti parole ", quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità."

16. Per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.

17. All'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole "predisposto dai servizi sociali del comune di residenza" sono sostituite dalle parole "che preveda l'erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza".

18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti "nuovi giunti" negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125.”.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, recante “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di urbanizzazione e costruzione.

1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono, nel caso di effettiva disponibilità di terreni o rustici, ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'avviso pubblico di cui al comma 1, a predisporre una graduatoria che, approvata con delibera del consiglio di amministrazione, è comunicata agli interessati. Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.

3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive, che decide e risponde entro i successivi venti giorni.

5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'articolo 14 ed al programma di cui all'articolo 15, comma 1, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti e dei finanziamenti già ottenuti.

6. Gli operatori economici che abbiano subito danni ai beni immobili strumentali all'esercizio dell'impresa, tali da rendere detti immobili inutilizzabili, in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata, e che abbiano reso denuncia all'autorità competente, risultano preferiti nell'assegnazione provvisoria, anche a titolo gratuito, di aree, terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che si impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.

8. I proprietari e/o possessori con regolare titolo sui terreni siti all'interno dell'area e non ancora espropriati, che intendano avviare un'attività, hanno diritto di prelazione.
L'IRSAP, in caso di richiesta da parte di terzi, comunica agli stessi l'inizio della procedura di assegnazione offrendo un congruo termine per esercitare il diritto di prelazione.

9. Gli atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui prezzo non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti dall'Istituto per l'esproprio dell'area e l'eventuale realizzazione del rustico, prevedono l'impegno dell'impresa acquirente a non alienare l'immobile e a mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva indicata con l'istanza per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dello stabilimento nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, per non più di diciotto mesi con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli. Gli atti di vendita dei terreni prevedono, altresì, espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.

9 bis. Al fine di favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree siciliane di crisi industriale complessa, fermo restando quanto previsto dal comma 9, il prezzo di vendita è diminuito del 50%. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Nel caso di progetti di investimento di pubblica utilità, i termini di cui al comma 9 sono prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

11. *Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'IRSAP, può mutare l'attività senza il pagamento degli oneri di cui al comma 13, purché sia mantenuta la medesima destinazione urbanistica dell'immobile. L'IRSAP, su motivata istanza dell'impresa, con delibera del consiglio di amministrazione, può consentire il mutamento dell'attività produttiva autorizzata anche antecedentemente ai tre anni. In caso di non accoglimento dell'istanza dell'impresa, la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.*

11 bis. *Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'IRSAP, può trasferire l'immobile senza il pagamento degli oneri di cui al comma 13 purché il subentrante mantenga la medesima destinazione urbanistica dell'insediamento.*

11 ter. *Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici di calpestio o incremento del peso sui servizi e sotto servizi pubblici non sono dovuti gli oneri di cui al comma 13.*

12. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, con delibera del Consiglio di amministrazione, sono attivate le procedure per l'accertamento della risoluzione del contratto di vendita e la restituzione all'impresa acquirente di una somma pari al 75 per cento del corrispettivo pagato.

13. *Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono versati esclusivamente ai comuni competenti per territorio.*

14. *Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono versati interamente ai comuni competenti per territorio. In ogni caso non è consentita l'attività immobiliare su terreni ed edifici di proprietà dell'IRSAP. Gli oneri di cui al comma 13 non sono dovuti qualora l'attività di costruzione o immobiliare sia svolta da società controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile oppure sottoposta a direzione e coordinamento ai sensi*

degli articoli da 2497 a 2497 septies del codice civile.

14 bis. Le disposizioni di cui al comma 14 non si applicano agli insediamenti realizzati dall'impresa esercente mediante finanziamenti a qualunque titolo percepiti, incluso contratti di leasing e lease back.”.

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, recante “Disposizioni finanziarie.”, così dispone:

“Disposizioni finanziarie relative alle procedure di trasferimento ai comuni delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze delle aree di sviluppo industriale.

1. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 73 dell'8 febbraio 2023, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato ad erogare all'IRSAP un contributo straordinario, entro i limiti dello stanziamento di cui al comma 4, da attribuire interamente ai comuni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state definite le procedure di trasferimento delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze ai sensi della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni.

2. Le risorse finanziarie sono attribuite ai comuni di cui al comma 1 per la gestione, la manutenzione, l'incremento dei livelli di sicurezza ed il decoro delle infrastrutture viarie oggetto del trasferimento.

3. L'IRSAP attribuisce le risorse finanziarie di cui al presente articolo proporzionalmente alla superficie di strade oggetto di trasferimento e sulla base di un piano dei costi predisposto annualmente dai comuni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 500 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1). Ai relativi oneri si provvede per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.”.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Proroga termine programmi d'investimento PO FESR 2014-2020.

1. Al fine di assicurare il pieno assorbimento delle risorse europee e scongiurare eventuali perdite di risorse del PO FESR 2014-2020, il termine ultimo per il pagamento dei titoli di spesa, quali fatture o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, relativi a operazioni di investimento destinatarie di contributi concessi dall'amministrazione regionale a favore di beneficiari pubblici e privati, anche in partenariato, è prorogabile, a istanza di parte, fino al 31 dicembre 2023, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, del regolamento (CE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE.

1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è posta in deroga a quanto previsto dai singoli avvisi di riferimento.

1 ter. Sono escluse, successivamente alla suddetta data, ulteriori eventuali proroghe ancorché previste dai singoli avvisi di riferimento.

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa previa verifica dell'avvio dei programmi d'investimento da accertare sulla base di titoli di spesa quietanzati in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono esclusi dall'applicazione della proroga di cui al presente articolo i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso decreto di revoca delle agevolazioni.

4. I dipartimenti regionali competenti per i procedimenti di concessione garantiscono, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza in merito alle istanze di proroga, le tempistiche e le condizioni di ammissibilità della spesa sul PO FESR 2014-2020.”.

Note all'art. 10, comma 1, lett. a):

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.

L'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, recante “Disposizioni finanziarie.”, così dispone:

“Definizione contenzioso Resais S.p.A. - Agenzia delle entrate.

1. Al fine di consentire la definizione dei contenziosi pendenti tra l'Agenzia delle entrate e Resais S.p.A. in liquidazione, avvalendosi delle agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 186 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad erogare in favore di Resais S.p.A. in liquidazione l'importo complessivo di euro 30.655.403,62, di cui euro 9.100.067,13 nell'esercizio finanziario 2023, euro 10.525.466,11 nell'esercizio finanziario 2024 ed euro 11.029.870,38 nell'esercizio finanziario 2025, affinché la predetta società possa accedere alla definizione agevolata dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA per gli anni dal 2003 al 2007 (Missione 1, Programma 3).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importi, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.”.

Nota all'art. 10, comma 1, lett. b):

L'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, così dispone:

“Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13. Interpretazione autentica in materia di assegnazione di risorse dalla Regione alla Resais S.p.A.

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 le parole "a decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'1 gennaio 2023".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il personale gestito dalla Resais S.p.A. per effetto degli articoli 6 e 8 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni, dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni, del comma 99 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni, del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni è trasferito alla società S.A.S. S.C.p.A. nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione."

3. Le risorse finanziarie assegnate negli anni dalla Regione a Resais S.p.A. devono intendersi erogate a titolo di contributo per il raggiungimento del suo oggetto sociale, senza alcun nesso diretto di natura corrispettiva con alcuna prestazione compreso l'eventuale utilizzo del suo personale da parte della stessa Regione o di altri soggetti."

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

"Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione.

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;
- c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;
- d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;
- e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;
- f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;
- g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;
- h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
- i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica - tecnologica e della ricerca;
- l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;
- m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza.

3. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale.

6 bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale.

6 ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.

6 quater. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.

6 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo, nonché di tutte le altre disposizioni per la società partecipante dalla Regione contenute in provvedimenti e norme regionali, non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario.”.

Nota all'art. 12, comma 1, lett.a) e b):

L'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

"Potenziamento risorse umane dell'Assessorato regionale della salute per l'attuazione delle misure PNRR.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Assessorato regionale della salute, al fine di assicurare il costante raccordo con le Aziende sanitarie e ospedaliere e con i Policlinici universitari soggetti attuatori degli interventi, può avvalersi, fino al 31 dicembre 2025, di 20 unità di personale appartenente ai ruoli delle Aziende del Servizio sanitario regionale in posizione di comando.

1 bis. Le Aziende di cui al comma 1, nel periodo di vigenza del comando, non possono procedere al turn over delle unità di personale di cui al comma 1 e provvedono al congelamento dei relativi posti nel piano triennale dei fabbisogni.

2. Le unità aggiuntive di personale comandato, anche appartenenti alla qualifica di collaboratore amministrativo, provenienti esclusivamente dalle aziende sanitarie provinciali, dalle aziende ospedaliere e dai policlinici universitari, individuate previo espletamento di atto di interpello interno, non potranno assumere incarichi di direzione di struttura complessa *per tutta la durata del comando.*

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 294.993,66 e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024-2025, la spesa di euro 884.981,00, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale (Missione 13, Programma 1, capitolo 412020).".

Nota all'art. 13, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali.

1. I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali, *con esclusione degli enti in dissesto finanziario*, garantiscono i livelli di assistenza anche con fondi propri a valere sulle assegnazioni finanziarie di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni.

2. Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, la Regione

garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente all'autonomia e comunicazione che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso secondo le linee guida trasmesse dall'Assessorato regionale il cui mancato rispetto è causa di commissariamento da parte della Regione.

3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza alunni con disabilità fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalità di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.”.

Nota all'art. 14, comma 1:

L'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, così dispone:

“Misure di sostegno al reddito.

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, è rideterminata in 48.000 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 13/2022 è rideterminata in euro 25.020.988,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

3. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere il potere di acquisto dell'assegno di sostegno al reddito attualmente in godimento dai soggetti iscritti nell'elenco unico ad

esaurimento di cui al comma 4 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 un incremento del medesimo assegno entro il limite massimo dell'importo complessivo di euro 4.892.546,63.

4. La somma di euro 4.892.546,63 è accantonata in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e, previa delibera di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, con decreto del Ragioniere generale, sono operate le variazioni di bilancio per l'iscrizione, entro il limite massimo di cui al comma 3, delle somme necessarie per far fronte alle predette finalità.

5. All'articolo 18, comma 5, della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, la cifra "183.882.543,36" è sostituita dalla cifra "184.682.543,36" (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

6. Al fine di consentire l'adeguamento ISTAT dell'indennità prevista per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento, di cui alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa massima di 1.000 migliaia di euro a valere sulla Missione 15, Programma 1, capitolo 712402.”.

Nota all'art. 15, comma 1, e all'art. 28, comma 4:

L'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

“Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane e spese di investimento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2023, in euro 326.997.500,00. *Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 251.749.375,00 per l'anno 2024 ed in euro 170.000.000,00 per l'anno 2025. A decorrere dall'anno 2023 non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).*

2. Le somme corrispondenti alle prime tre trimestralità delle assegnazioni ai comuni per l'esercizio finanziario 2023 di cui al comma 1, ad esclusione delle somme destinate a specifiche finalità previste dalla legge, sono erogate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2023.

3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 98.500.000,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

4. *(comma abrogato).*

5. *(comma abrogato).”.*

Nota all'art. 15, comma 2, lett. b):

L'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. Per il periodo 2017–2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

1 *bis*. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.

1 *ter*. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1-bis, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

- a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;
- b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;
- c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.

1 *quater*. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato alla data del provvedimento di assegnazione. Le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme oggetto del presente articolo.

2. (comma abrogato) .

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata

tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4 *bis*. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7 *bis*. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

7 *ter*. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7 *quater*. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.”.

Note all'art. 17, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, già rideterminata con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è stabilita in 357.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015. Conseguentemente è ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "azioni di interesse comune" è aggiunto il seguente periodo ", pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità."

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) capacità di riscossione;

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente."

4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in 115.000 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.

6. All'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7 ter è aggiunto il seguente:

"7 quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV."

7. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni le parole "in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio" sono sostituite dalle parole "sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali."

8. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alla collocazione in disponibilità del personale dipendente degli enti locali i quali, entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto per l'esercizio finanziario 2014, è previsto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, uno stanziamento di 2.000 migliaia di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014.

8 *bis*. Tenuto conto del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto negli anni finanziari 2014-2021, è previsto per l'anno 2016 uno stanziamento di 2.950 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, risulti in soprannumero.

9. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da iscriverne su apposito capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, nel limite delle residue disponibilità autorizzate dall'articolo 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ove rinvenienti a seguito dell'emanazione del decreto di riparto di cui al comma 7 del medesimo articolo.

10. All'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "gli enti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole "e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II";

a *bis*) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015."

11. In considerazione delle particolari difficoltà finanziarie del comparto degli enti locali, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, su richiesta delle enti assegnatari di contributi straordinari e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, può provvedere a riassegnare allo stesso ente le somme già erogate nelle ipotesi in cui dalla rendicontazione, presentata oltre il termine previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni risulti che le stesse siano state utilizzate per le previste finalità.

11 *bis*. Gli enti locali sono obbligati a rendicontare, nei modi ed entro i termini previsti dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche la quota parte dei contributi straordinari erogati dalla Regione a titolo di anticipazione. L'inosservanza del presente comma comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate.

12. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 in favore del comune di Lipari, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1."

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 15, comma 1, lett. b).

Note all'art. 18, comma 1, e all'art. 22, comma 22:

L'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 22 dell'articolo 22 che si annota, risulta il seguente:

"Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni, le parole "l'ulteriore sessennio 2017-2022" sono sostituite dalle parole "l'ulteriore novennio 2017-2025" e le parole "nove esercizi" sono sostituite dalle parole "dodici esercizi".

3. Al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13/2022, dopo le parole "pari a 1.970 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025".

4. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di 850 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, (Missione 18, Programma 1, capitolo 314142).

5. Per l'esercizio finanziario 2023 una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è destinata alla concessione di contributi in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi straordinari di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021, al fine di provvedere alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali e al ristoro dei danni ai mezzi, veicoli e attrezzature a seguito dei predetti eventi calamitosi (Missione 11, Programma 2). Con apposito provvedimento, il Dipartimento regionale della protezione civile trasferisce ai comuni le somme sulla base delle richieste dei medesimi comuni che provvedono all'istruttoria delle singole pratiche e all'erogazione del ristoro in favore dei soggetti danneggiati.

6. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023" e le parole "risorse trasferite per le medesime finalità" sono sostituite dalle parole "relative risorse."

7. Il comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è abrogato.

8. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 500 migliaia di euro è destinata in favore dei comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi e ripartita in base alla popolazione residente.

9. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni in cui ricadono le aree industriali è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente all'estensione

territoriale dell'area industriale del comune competente per territorio.

10. Per ciascun anno del triennio 2023-2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo alle spese per il trasporto dei rifiuti via mare e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascun comune nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

12. Per l'esercizio finanziario 2023, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA Italia) è destinata la somma di 200 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima cooperativa sociale è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni cui nell'anno 2022 è stato conferito il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 63 migliaia di euro.

13. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che *nel penultimo anno precedente* a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

14. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, i seguenti contributi straordinari a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni:

- a) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni;
- b) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;

c) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;

d) 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni della Valle del Belice per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 di cui alle delibere di Giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022.

16. Per l'esercizio finanziario 2023 sono erogati i contributi straordinari di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni nella medesima quantificazione.

17. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, e al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta, è assegnata la somma complessiva di 1.000 migliaia di euro da ripartire in parti uguali.

18. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizioni pari o superiore a cento, aventi ad oggetto immobili insistenti sulla fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni o comunque insistenti in area con vincoli di inedificabilità discendenti da leggi nazionali o regionali o previsti da strumenti di pianificazione territoriale, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente al numero di demolizioni eseguite.

19. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2022 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate.

20. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione compresa tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con inizio del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

21. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di completare le opere relative al progetto per l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso (Missione 10, Programma 4, capitolo 273310). Il contributo è erogato proporzionalmente a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.

22. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni le

parole "a seguito dell'avvenuta rendicontazione" sono sostituite dalle parole "a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori".

23. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di piazze ed aree del comune di Misiliscemi, comunque denominate, su cui insistono parchi o attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità (Missione 6, Programma 1).

24. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro in favore dei comuni appartenenti all'ATS "Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia", per i proprietari dei castelli storici.

25. A sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410). I predetti contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte delle Unioni di comuni a seguito della delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti.

26. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle Unioni di comuni di cui al comma 25 sono destinati anche alla costituzione di nuove Unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25.

28. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quindi sono stati inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica e al numero dei comuni. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 250 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 70 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e la stessa è destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

29. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, della rete idrica e dell'illuminazione (Missione 8, Programma 1)."

L'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Riserve sul Fondo autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2021 di cui al comma 1

dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle e di Siculiana, riconosce un contributo straordinario di 1.250 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1).

2. Per l'esercizio finanziario 2021 è riconosciuto un contributo straordinario di 2.775 migliaia di euro in favore del comune di Comiso per la società di gestione dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301 (Missione 10, Programma 4).

3. A sostegno dei comuni che entro il 2020 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per l'anno 2021, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

4. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:

- a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
- b) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
- c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;
- d) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampileri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti con il comune di Messina della zona Jonica che hanno subito danni alluvionali;
- e) 1.000 migliaia di euro per l'anno 2021 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire tra gli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2008-2018.

5. I contributi di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, quantificati complessivamente in 5.000 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1).

7. Per l'anno 2021 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera

Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

8. Per l'esercizio finanziario 2021, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e del D.M. 26 maggio 2016, è destinata la somma di 3.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

9. Per l'anno 2021 in favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, Capitolo 183363), a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

10. Per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.”.

Note all'art. 19, comma 1:

Per l'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 18, comma 1.

L'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Riserve sul fondo delle autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e

Linosa, di Pozzallo, di Augusta e di Porto Empedocle, riconosce un contributo straordinario di 2.000 migliaia di euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

2. Per l'esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di implementare l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.

3. In sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.

4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2020-2022, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

5. In sede di riparto, la somma di 1.000 migliaia di euro è ripartita, in proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:

- a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
- b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985;
- c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) 1.000 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015;
- e) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampileri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di Messina della zona Jonica che hanno subito danni alluvionali;
- e bis) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipate;
- e ter) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.A.;
- e quater) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e la data di entrata in vigore

dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018;

e *quinquies*) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia.

7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7, quantificati complessivamente in 18.800 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 700 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è riservata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

11. A decorrere dal 2018, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

12. Gli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono incrementati, per l'esercizio finanziario 2018, di 700 migliaia di euro.

13. Al fine di favorire l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle sedi dei tribunali soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica promuove e sostiene la stipula di nuove intese con il Ministro della giustizia, ai sensi del comma 4

bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzione degli immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per ciascun tribunale e per ciascun anno del biennio 2019-2020 a valere sul Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che abbiano dichiarato dissesto finanziario di cui all'articolo 243-bis del citato decreto, possono differire, fino alla data di scadenza del piano approvato, i processi di mobilità del personale eccedentario, individuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 259 del citato decreto legislativo n. 267/2000, previsti dalle lettere d) ed e) del comma 11 dell'articolo 2 nonché dal comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi compreso il ricorso a forma flessibile di gestione del tempo lavoro o a contratti di solidarietà, in misura proporzionale ai maggiori risparmi sulla spesa del personale realizzati nel rispetto alle previsioni del piano ovvero con assunzione dei relativi oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a valere su apposite misure comunitarie in materia di politica sociale e welfare.

16. Per le finalità di cui al comma 7 *bis* dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 300 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale della protezione civile, è destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili agli eventi alluvionali del settembre 2009.

17. Per il biennio 2018-2019 è assegnata la somma complessiva di 1.200 migliaia di euro, 600 migliaia di euro per ciascuna annualità, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX.

18. In favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

19. (comma soppresso).”.

Nota all'art. 20, comma 1 e all'art. 28, comma 4:

L'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

“Disposizioni finanziarie varie.

1. Al fine di favorire la costruzione, l'ammmodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi inclusivi, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 180 migliaia di euro al comune di Siracusa (Missione 12, Programma 2).

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con decreto un programma regionale unitario per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell'infanzia e primarie che prevedono l'utilizzo sperimentale del gioco quale mezzo di prevenzione in materia di disturbi di apprendimento e del neurosviluppo.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 270 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).
5. Al fine di far fronte ai danni che le alluvioni dell'ottobre 2021 hanno causato nell'area territoriale di competenza dell'I.R.S.A.P. del comune di Belpasso - Piano Tavola, dichiarato in stato d'emergenza ai sensi della Delib.G.R. n. 443 del 27 ottobre 2021, nonché al fine di sostenere i costi di interventi finalizzati al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche sulle strade serventi l'area territoriale suddetta, anche attraverso la pulizia e il ripristino degli elementi del sistema di drenaggio urbano ivi insistenti, è erogato al comune di Belpasso, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 450 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2).
6. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 350 migliaia di euro in favore del comune di Palermo per interventi di riqualificazione e rigenerazione del Centro polivalente sito in Largo Gibilmanna nel quartiere Borgonuovo (Missione 6, Programma 1).
7. *Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità, per l'esercizio finanziario 2023, è assegnata in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 100 migliaia di euro, da destinare alle federazioni sportive paralimpiche (FSP/FSNP) e discipline sportive paralimpiche (DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), quale contributo per far fronte alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1). A tal fine il Comitato italiano paralimpico (CIP) provvede alla raccolta delle relative richieste di contributo.*
8. Il contributo di cui al comma 7 è destinato al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai praticanti attività sportiva paralimpica per raggiungere le strutture di allenamento, fino a un limite massimo di 50 euro settimanali per ciascun soggetto.
9. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 90 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione, la messa in sicurezza, il restauro e la fruizione della casa del Cavaliere Cammarata (Missione 5, Programma 1).
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, della Missione 20, Programma 3, capitolo 212525.
11. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 360 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampileri (Missione 9, Programma 1).
12. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 450 migliaia di euro al comune di Ragusa per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile "Ex Standa" sito in via Roma, al fine di ampliare i locali e l'offerta turistica del Museo Archeologico Ibleo ivi adiacente (Missione 5, Programma 2).

13. In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione Husky, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro per lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi nei luoghi e nei territori che sono stati interessati dallo sbarco alleato del 9-10 luglio 1943 (Missione 5, Programma 2).

14. Il comma 73 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione."

15. *(comma abrogato).*

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario complessivo di 350 migliaia di euro in favore dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Mirabella Imbaccari, Casteltermini e Licata per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili (Missione 18, Programma 1).

17. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 20 migliaia di euro all'associazione Afadi onlus con sede in Palermo per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili (Missione 12, Programma 2).

18. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti in essere del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2023.

19. La spesa derivante dall'applicazione del comma 18 è quantificata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 11, Programma 1).

20. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Museo Renato Guttuso è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del comune di Bagheria un contributo straordinario di 135 migliaia di euro per l'organizzazione di eventi culturali in memoria del pittore bagherese e per interventi di manutenzione degli spazi espositivi del museo (Missione 5, Programma 2).

21. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro all'associazione Centro di promozione sociale Giovani Insieme di Barrafranca per la sistemazione dei locali utilizzati per le finalità sociali (Missione 12, Programma 7).

22. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione del "Festival delle Filosofie" di Palermo è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore dell'associazione Lympha (Missione 5, Programma 2).

23. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, al comune di Militello in Val di Catania un contributo di 35 migliaia di euro per il Museo di San Nicolò e un contributo di 35 migliaia di euro per il Tesoro di Santa Maria della Stella (Missione 18, Programma 1).
24. Per la riqualificazione della pavimentazione del campo da tennis e del campo di calcio a 7 in erba sintetica degli impianti sportivi di viale Regina Margherita, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Militello in Val di Catania (Missione 6, Programma 1).
25. In attuazione dell'intesa sottoscritta tra il comune di San Fratello, la Regione e l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano di San Fratello per l'istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 60 migliaia di euro all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano, al fine di favorire la tutela del patrimonio genetico della specie autoctona siciliana (Missione 16, Programma 1).
26. Per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità in memoria di Giovanni Falcone è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro da destinare al comune di Capaci (Missione 12, Programma 4).
27. Per il sostegno all'attività di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, svolta nel territorio, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Banco delle opere di carità di Catania (Missione 12, Programma 4).
28. Al fine di incrementare il flusso turistico e di valorizzare la Festa e Palio dell'Ascensione, iscritta al registro delle eredità immateriali (REI) - Libro delle celebrazioni, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Floridia (Missione 7, Programma 1).
29. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Siracusa per la realizzazione di un campo sportivo nel quartiere di Mazzarona (Missione 6, Programma 1).
30. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 400 migliaia di euro al comune di Nizza di Sicilia per i lavori di manutenzione straordinaria e per il riattamento del depuratore consortile (Missione 9, Programma 4).
31. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo al comune di Santa Lucia del Mela di 65 migliaia di euro per lo svolgimento degli eventi di RespiArte il 3, 4 e 5 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).
32. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo di 70 migliaia di euro al comune di Gualtieri Sicaminò per il Festival interregionale dei fuochi pirotecnici da svolgersi il 26 e 27 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).
33. Ai fini del rimborso dei costi afferenti al rilascio del permesso di costruire di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sostenuti per la realizzazione di dehors dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è

istituito un apposito fondo con una dotazione di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 8, Programma 1).

34. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 33. Il rimborso è stabilito nella misura massima del 70 per cento dei costi sostenuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

35. Al fine di concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna negli anni 2021 e 2022 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 500 migliaia di euro ai comuni interessati dai suddetti eventi parossistici a valere sulla Missione 11, Programma 2, capitolo 117316.

36. Al fine di adeguare il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale del comune di Messina a quello riconosciuto alle altre Città metropolitane della Regione, nel rispetto del chilometraggio assentito con il DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 ed al netto dei tagli nel tempo intervenuti, per il triennio 2023/2025 i corrispettivi destinati al medesimo comune ai sensi dell'articolo 27, comma 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono integrati, rispetto a quanto liquidato per l'anno 2022, dell'importo di 2.000 migliaia di euro, IVA compresa a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

37. Il comma 3-bis dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni."

38. Le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218, per effetto delle disposizioni di cui al comma 37 sono valutate in 19.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

39. Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4).

40. All'articolo 2 della legge regionale n. 16/2021, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. È istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4).

7 ter. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici.

7 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio."

41. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 610 del medesimo articolo, la spesa di euro 2.684.180,00, di cui euro 1.073.081,00 relativi all'annualità 2022 ed euro 1.611.099,00 relativi

all'annualità 2023, e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 1.611.099,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Missione 20, Programma 3).

42. Gli importi di cui al comma 41, in applicazione del comma 609 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022-2024.

43. Le somme di cui al comma 41 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

44. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 332 del medesimo articolo 1, la spesa di euro 4.594.457,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446/1997 (Missione 20, Programma 3).

45. L'importo di cui al comma 44, in applicazione del comma 331 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, concorre a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per il triennio 2022-2024.

46. Le somme di cui al comma 44 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo N.I.) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

47. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 59.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

48. Al fine di dare attuazione all'accordo di ristrutturazione delle proprie esposizioni debitorie, già omologato con decreto del Tribunale di Catania, ed al conseguente ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 600 migliaia di euro in favore della società MAAS Mercati Agroalimentari Sicilia (Missione 1, Programma 3).

49. Al fine di incrementare i flussi turistici nella Regione, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 70 migliaia di euro al comune di San Pier Niceto per l'organizzazione della XXVI edizione dell'infiolata del Corpus Domini che si svolge nel mese di giugno (Missione 7, Programma 1).

50. Al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 le parole "in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022" sono soppresse.

51. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473331).

52. Per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo e intrattenimento turistico denominato Artemusicultura nel comune di Partanna è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 135 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1).

53. Al fine di sostenere la competitività delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità siciliane, anche in considerazione dello svantaggio competitivo connesso alla condizione di insularità, la Regione sostiene con contributi in conto capitale la creazione di piattaforme di e-commerce "business-to-consumer" e "business-to-business" promosse da reti di imprese, distretti del cibo o partenariati promossi da enti pubblici e privati.

54. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 53.

55. Gli interventi di cui al comma 53 sono attuati in conformità ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

56. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2023, di 450 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

57. All'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "La Giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della" sono sostituite dalle parole "Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la";

b) al comma 2 le parole "La Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1," sono sostituite dalle parole "Il decreto di cui al comma 1".

58. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 27/2021 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia euro (Missione 4, Programma 6).

59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.

60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).

61. È istituito un Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

62. Le modalità di attuazione, la determinazione dei destinatari sulla base delle fasce reddituali e la quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63. L'ammontare del Fondo di cui al comma 61 è determinato in 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1).

64. Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale, sociale, scientifico e lo sviluppo dell'attività in materia di istruzione e formazione anche terziaria nel territorio regionale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro alla Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà "Evangelii Gaudium", con sede in Palermo, per garantire il funzionamento e il perseguimento delle attività istituzionali (Missione 4, Programma 6).

65. All'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma 1, è concesso un contributo una tantum di 90 migliaia di euro per nucleo familiare.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716).";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza.";

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

66. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale svolte dagli enti locali nel territorio regionale, anche in collaborazione con associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di diritto privato senza scopo di lucro, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali, a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dell'economia locale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

67. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi per iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

68. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a pagare i debiti della "Missione di Speranza e Carità" nei confronti del gruppo Enel per forniture di energia elettrica presso i siti di Palermo della Missione medesima, nella misura massima di euro 300.550,19 secondo

quanto previsto dall'accordo stipulato dalla Regione con l'Enel in data 12 gennaio 2023.

69. Per le finalità del comma 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 300.550,19 (Missione 12, Programma 4).

70. Per la tutela e la promozione della tradizione culturale della minoranza linguistica arbëreshë in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).

71. In considerazione del comma 35 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, ai fini del prosieguo dell'iter di accreditamento secondo la norma UNI EN ISO 20387: 2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni responsabili di zoonosi e di materiale biologico proveniente dai centri di referenza nazionale, della tutela della biodiversità attraverso la conservazione del germoplasma di specie protette e della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca e come centro regionale di stoccaggio di risorse biologiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 14, Programma 3, capitolo 417359).

72. Al fine di avviare il procedimento di imposizione del vincolo storico-artistico culturale e di ristrutturazione del sito "Antico Fossato Punico" e dell'area adiacente, situato nel territorio di Marsala, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a concedere un contributo di 270 migliaia di euro in favore del Parco archeologico Lilibeo-Marsala (Missione 5, Programma 1).

73. Al fine di favorire lo sviluppo economico-turistico del territorio, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo complessivo di 575 migliaia di euro da ripartire quanto a 200 migliaia di euro in favore del comune di Rosolini, quanto a 150 migliaia di euro in favore del comune di Noto, quanto a 100 migliaia di euro in favore del comune di Pachino, quanto a 75 migliaia di euro in favore del comune di Sortino e quanto a 50 migliaia in favore del comune di Augusta (Missione 7, Programma 1).

74. Al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere un contributo di 500 migliaia di euro da ripartire in parti uguali in favore dei comuni di Petrosino, Misiliscemi, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calata-fimi Segesta e Monreale per il sostegno ad iniziative turistiche (Missione 7, Programma 1).

75. Per far fronte ai danni causati dagli ultimi incendi boschivi nel comune di Piazza Armerina è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 150527.

76. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 270 migliaia di euro al comune di Campofranco per i lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana, nel medesimo comune (Missione 8, Programma 1).

77. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 900 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1).

78. (comma abrogato).

79. (comma abrogato).

80. (comma abrogato).

81. Al fine di dare piena attuazione al programma di spesa riconducibile alla graduatoria approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 5803 del 6 dicembre 2019, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 2.400 migliaia di euro per assicurare la copertura ai 35 progetti relativi alla ristrutturazione dei teatri rimasti privi della necessaria provvista finanziaria (Missione 5, Programma 2).

82. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 10 migliaia di euro per l'associazione Con.vi.vi l'Autismo APS, con sede in Palermo, per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dell'autonomia personale dei soggetti con sindrome dello spettro autistico, al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella loro delle famiglie (Missione 12, Programma 2).

83. Per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo di 50 migliaia di euro alla C.I.F.-Casa dell'Amicizia ODV con sede a Ravanusa (Missione 12, Programma 2).

84. Per la realizzazione degli interventi socioeducativi ed assistenziali in favore di persone affette da disabilità e/o con condizione patologiche che ne limitano l'autonomia personale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 25 migliaia di euro all'APS Cuore colorato di Palermo (Missione 12, Programma 2).

85. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, all'associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe onlus e alla comunità San Martino di Tours O.D.V. un contributo di 30 migliaia di euro per attività di volontariato (Missione 12, Programma 4).

86. Per le spese di gestione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature del Dipartimento regionale della Protezione Civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

87. Per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, DPI, attrezzature e mezzi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 900 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

88. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 300 migliaia di euro alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo con sede in Palermo, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al fine di supportare le attività previste dallo statuto della stessa fondazione, con particolare riguardo alla promozione della transizione ecologica (Missione 16, Programma 1).

89. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura siciliana e valorizzare le produzioni tipiche regionali, mediante l'utilizzo di tecnologie scientifiche che sviluppino modelli compatibili con il mantenimento degli equilibri ambientali e della salute pubblica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Missione 16, Programma 1).

90. Per le spese di promozione e propaganda per una più diffusa conoscenza dei valori ecologici, naturalistici e culturali dei boschi, ivi comprese quelle per conferenze e convegni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

91. All'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 14 le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023";
- b) al comma 16 le parole "entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2024".

Nota all'art. 21, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

"Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS).

1. È istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni *nonché le imprese individuali* che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza e *degli spettacoli viaggianti* nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico-Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa.

2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza e *degli spettacoli viaggianti*, sono stabilite triennialmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorità alle attività e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per l'accesso alle somme stanziare nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare:

- a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttività e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio strutturale dei conti;
- b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi propri derivanti dall'attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell'anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell'anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti.
- c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti.

5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.

5 bis. Per garantire la continuità delle attività di enti, imprese operanti nel settore del cinema, ivi comprese le sale cinematografiche, e dello spettacolo dal vivo, associazioni, cooperative e fondazioni di cui al comma 1, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in via straordinaria per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, non si applicano i termini, i criteri e le modalità per le richieste e l'erogazione dei contributi previsti dal medesimo fondo, dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2023-2027 i predetti criteri trovano applicazione con riferimento ai requisiti già maturati al 31 dicembre 2019. È fatta salva, altresì, l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modificazioni, nelle ipotesi di avvenuta maturazione, a decorrere dal 2020, dei requisiti ivi prescritti.

5 ter. Le somme stanziare nel fondo per le annualità di cui al comma 5 bis sono assegnate a ciascuno degli enti, delle associazioni, delle cooperative e delle fondazioni di cui al comma 3, prendendo come riferimento le quote percentuali di partecipazione al riparto dell'anno 2019.

5 quater. Le somme del fondo di cui al comma 1 sono erogate nella misura non inferiore al novanta per cento dello stanziamento, secondo le modalità di cui al comma 5-ter e, per la restante quota, con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale del turismo, sport e spettacolo, per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo. Nella ripartizione del fondo di cui alla legge regionale n. 44/1985 una quota dell'8 per cento è riservata alle bande musicali siciliane.

5 quinquies. Per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle stagioni artistiche 2022 e 2023, la percentuale prevista dalla lettera b) del comma 4 è pari al 6 per cento per l'anno 2023 e all'8 per cento per l'anno 2024.”.

Note all'art. 22, comma 1:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 novembre 2007, n. L 288.

Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 aprile 2010, n. 77.

Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 2018, n. 17.

Nota all'art. 22, comma 2:

L'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Aiuti agli investimenti.

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere un regime di aiuti

all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 98/C74/06 del 10 marzo 1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale di intensità non superiore ai massimali previsti a livello comunitario per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN più 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese.

2. I benefici di cui al comma 1 sono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) contributi in favore delle piccole e medie imprese che realizzino investimenti produttivi nel territorio della Regione di importo inferiore alla soglia eventualmente stabilita, a livello nazionale, per gli interventi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
- b) contributi in favore di iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi su base territoriale.

3. La ripartizione delle risorse disponibili tra le due modalità d'intervento è effettuata nel Complemento di programmazione 2000-2006.

4. La quota di risorse eventualmente non utilizzata su base territoriale concorre a finanziare, ferma la riserva al territorio provinciale di originaria assegnazione, i successivi bandi regionali.

5. Sono ammesse a finanziamento le imprese operanti nei settori: estrattivo e manifatturiero, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda, delle costruzioni; le imprese fornitrici di servizi reali, in particolare servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale, servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione, servizi di consulenza tecnico-economica.

6. Le domande di contributo devono essere corredate da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto.

7. La graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato ai seguenti parametri:

- a) rapporto tra numero nuovi occupati ed importo investimento complessivo;
- b) (lettera soppressa);
- c) rapporto tra risorse proprie investite o da investire e contributo complessivo;
- d) parametri collegati al settore di attività, alla tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.

8. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti di Stato derivanti da normativa regionale, nazionale e/o comunitaria relativi alle stesse opere.

9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 1.000 miliardi.

10. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure amministrative adottate per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.

10 bis. Alle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

10 ter. Le disposizioni di cui al comma 10 bis si applicano anche ai contenziosi in corso afferenti la revoca delle agevolazioni concesse.”.

Nota all'art. 22, comma 3, lett. a) e all'art. 28, comma 4:

L'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

"Disposizioni per il settore della forestazione.

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

2. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in euro 7.000 migliaia per l'esercizio finanziario 2023, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574).

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, sono iscritte nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

- a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 23.900 migliaia;
- b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia;
- c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia;
- d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia;
- e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574 euro 7.000 migliaia;
- f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 121.000 migliaia.

4. *(comma abrogato).*

4 bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede *con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.*

5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di euro 22.525.400,00, di cui euro 7.933.000,00 corrispondenti agli arretrati contrattuali spettanti per gli anni 2021 e 2022 e, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di euro 14.566.400,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3).

6. Le somme di cui al comma 5 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta congiunta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate."

Nota all'art. 22, comma 3, lett. b):

L'articolo 17 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, recante "Disposizioni finanziarie.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera dell'articolo che si annota, risulta il seguente:

"Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Agrigento.

1. Al fine di garantire l'erogazione degli emolumenti al personale del consorzio di bonifica di Agrigento, sospesa in forza della procedura di pignoramento presso terzi azionata in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 4454/2018, inerente al contenzioso tra la società Findema e il consorzio di bonifica di Agrigento, è concesso al medesimo consorzio un contributo straordinario di 3.400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 16, Programma 1). Il contributo di cui al presente comma è vincolato esclusivamente alla copertura delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede *con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203*.

3. Il consorzio destinatario dell'intervento di cui al presente articolo è onerato, al momento del pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei conti."

Nota all'art. 22, comma 3, lett. c):

L'articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera dell'articolo che si annota, risulta il seguente:

"Contributi straordinari per interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere.

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e completamento di opere ed infrastrutture pubbliche è autorizzata, per l'esercizio 2023, la spesa complessiva di 4.660 migliaia di euro e, per l'esercizio 2024, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

- a) al comune di Calatabiano, per la riqualificazione del campo sportivo "Giuseppe Calanna", per l'importo di 100 migliaia di euro;
- b) al fine di realizzare interventi di nuova rete di illuminazione e di manutenzione straordinaria degli impianti esistenti, al Comune di Noto per l'importo di 100 migliaia di euro, al comune di Rosolini per l'importo di 150 migliaia di euro e al Comune di Pachino per l'importo di 50 migliaia di euro;
- c) al comune di Capri Leone, per interventi di rigenerazione urbana dell'area centrale, per l'importo di 120 migliaia di euro;
- d) al comune di Milena, per il rifacimento della sede stradale in conglomerato bituminoso di via Grotte, via Luigi Sturzo e corso dei Mille, per l'importo di 120 migliaia di euro;
- e) al comune di Monreale, per interventi di manutenzione straordinaria sugli assi viari in condizioni di dissesto, per l'importo di 300 migliaia di euro;
- f) al conservatorio ISSM "Arturo Toscanini" di Ribera, a titolo di compartecipazione al progetto per la realizzazione di un auditorium con aule, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- g) al comune di Montevago, per la ristrutturazione della casa di riposo "La grande Quercia", per l'importo di 50 migliaia di euro;
- h) all'Ente Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per interventi di

- rimozione delle barriere fisiche, cognitive ed architettoniche, attraverso il supporto di dispositivi per non vedenti, ipovedenti e soggetti con ridotte capacità uditive, per l'importo di 120 migliaia di euro;
- i) al comune di Pantelleria, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed all'abbattimento delle barriere architettoniche delle vie di accesso al mare, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- l) al comune di Borgetto, per la rigenerazione e riqualificazione urbana, sociale, culturale e per il decoro urbano delle aree adiacenti al largo Migliore, ricadenti all'interno del quartiere San Nicolò e della Chiesa Madre, via Orologio, per l'importo di 500 migliaia di euro;
- m) al comune di Floridia, per interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei Carabinieri, per l'importo di 130 migliaia di euro;
- n) al comune di Cassaro, per interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della stazione dei Carabinieri, per l'importo di 120 migliaia di euro;
- o) al comune di Vittoria, per il completamento ed il restauro di Palazzo Iacono, per l'importo di 250 migliaia di euro;
- p) al comune di Trapani, per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei pozzi di Bresciana, per l'importo di 250 migliaia di euro;
- q) al comune di Leonforte, per la sistemazione e l'adeguamento dei locali comunali da adibire a sede del commissariato di pubblica sicurezza, per l'importo di 250 migliaia di euro;
- r) al comune di Misterbianco, per gli interventi di messa in sicurezza e restauro della Chiesa di San Nicolò, per l'importo di 400 migliaia di euro;
- s) ai comuni promotori di Gruppo di Azione Locale (PSR 2007-2013) di cui al decreto dei dirigenti generali del 16 giugno 2010 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ed utilmente ammessi nella graduatoria di finanziamento "contributo di quartiere II", sulla base del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. P/71/05 del 2 marzo 2005, per la realizzazione delle opere previste nell'ambito delle dette programmazioni, per l'importo complessivo di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024;
- t) al comune di Siracusa, per il completamento del parco giochi inclusivo già in fase di progettazione, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- u) al comune di Mineo, per interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria danneggiata dagli eventi calamitosi del 9 e 10 febbraio 2023, per l'importo di 80 migliaia di euro;
- v) al comune di Trabia, per il completamento e l'acquisto degli arredi della biblioteca comunale "Ignazio Buttitta", per l'importo di 50 migliaia di euro;
- z) al comune di Termini Imerese, per la ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale sito in contrada Barratina, per l'importo di 70 migliaia di euro;
- aa) all'associazione sportiva dilettantistica Palermo Calcio popolare, per il perseguimento delle finalità statutarie, ivi incluse lo svolgimento di attività didattiche, sportive con finalità di inclusione sociale ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- bb) al comune di Ragusa, per interventi di edilizia pubblica destinati all'emergenza abitativa, per l'importo di 100 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 4.660 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 ed a 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 si provvede:

- a) per l'esercizio finanziario 2023, per l'importo di 4.510 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203 e per l'importo di 150 migliaia di euro *con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203*;
- b) per l'esercizio finanziario 2024, per l'importo di 1.000 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.”.

Nota all'art. 22, comma 3, lett. d):

L'articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera dell'articolo che si annota, risulta il seguente:

“Contributi straordinari per interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale.

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale è autorizzata per l'anno 2023 la spesa complessiva di 1.830 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

- a) per interventi di promozione turistica al comune di Acireale, per l'importo di 90 migliaia di euro, ed al comune di Acicatena, per l'importo di 30 migliaia di euro;
- b) per la realizzazione di attività culturali, di promozione turistica e delle eccellenze del territorio, alla Fondazione "Teatro Garibaldi" di Modica per l'importo di 100 migliaia di euro;
- c) per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione del programma artistico denominato "Il Mito", alla Fondazione "Teatro Valle dei Templi" per l'importo di 50 migliaia di euro;
- d) per lo svolgimento del Palio dei Normanni, al comune di Piazza Armerina per l'importo di 300 migliaia di euro, di cui 90 migliaia per l'allestimento ed adeguamento dell'arena, 30 migliaia per gli addobbi dei quartieri storici e 30 migliaia per i festeggiamenti in onore della patrona Maria SS. delle Vittorie;
- e) per la realizzazione della rassegna cinematografica "Cinema City", all'associazione culturale "Wildier" di Palermo, per l'importo di 30 migliaia di euro
- f) per l'organizzazione di eventi culturali legati alle celebrazioni del centenario della fondazione, al Comune di Torregrotta per l'importo di 50 migliaia di euro;
- g) per la realizzazione di iniziative culturali, artistiche e musicali legate alla memoria di Norman Zarcone, all'associazione "Norman Zarcone Rock Orchestra" ("Ennezeta") per l'importo di 50 migliaia di euro;
- h) per l'acquisto di un ecografo multifunzionale e la realizzazione di un corso di formazione di primo soccorso, alla Casa della salute "Danilo Dolci" Onlus di Santa Margherita di Belice, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- i) per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di pazienti oncologici, all'associazione "Solide Ali" Onlus di Cammarata, per l'importo di 30 migliaia di euro;
- l) per la realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, al consorzio "Arancia di Ribera DOP", per l'importo di 100 migliaia di euro;
- m) per il perseguimento delle finalità statutarie ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento, alla Fondazione "Gal Hassin - Centro internazionale per scienze astronomiche di Isnello", per l'importo di 250 migliaia di euro;
- n) al comune di Misterbianco per la realizzazione dell'evento "Didacta 2023", per l'importo di 130 migliaia di euro;
- o) al comune di Palermo per la realizzazione dell'evento "Dominate The Water", per l'importo di 150 migliaia di euro;
- p) al centro studi "Paolo e Rita Borsellino" di Palermo, per il perseguimento delle finalità istitutive, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- q) al comune di Licata, un contributo di 70 migliaia di euro di cui 20 migliaia di euro da destinare alla costituzione della Fondazione "Rosa Balistreri" e 50 migliaia di euro da destinare all'organizzazione del grande evento della canzone folk siciliana;
- r) al Museo regionale interdisciplinare di Messina un contributo di 100 migliaia di euro per interventi di manutenzione straordinaria della Villa De Pasquale sito nel comune di Messina;
- s) all'Associazione USEF un contributo di 100 migliaia di euro per le attività istituzionali;
- t) al comune di Militello Val di Catania un contributo di 100 migliaia di euro per la realizzazione di un progetto sperimentale teso a contrastare il disturbo dello spettro autistico dei soggetti fragili e migliorare la loro qualità della vita e delle loro famiglie.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede *con le maggiori entrate di cui al Titolo 1,*

tipologia 103, capitolo 1203.”.

Nota all’art. 22, comma 3, lett. e):

L’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera dell’articolo che si annota, risulta il seguente:

“Incarichi per la caratterizzazione e la bonifica di siti inquinati.

1. Per finalità di studio, ricerca, consulenza e per il conferimento di incarichi professionali, a supporto delle attività del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2023 (Missione 9, Programma 2).
2. La spesa di cui al comma 1 è prioritariamente impegnata al fine di predisporre i piani di caratterizzazione di siti da bonificare o mettere in sicurezza, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per conto degli enti locali dell’Isola, dietro formale richiesta.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede *con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.*”.

Nota all’art. 22, comma 3, lett. f):

L’articolo 19 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera dell’articolo che si annota, risulta il seguente:

“Incentivi per la diffusione della produzione energetica da fonti rinnovabili su immobili residenziali.

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle comunità energetiche è autorizzato un progetto pilota di comunità energetica rinnovabile (CER) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modificazioni. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali saranno realizzati in via sperimentale nel quartiere Nesima di Catania.
2. Con decreto dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del comma 1.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa di 650 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1).
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede *con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.*”.

Nota all’art. 22, comma 3, lett. g):

L’articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera dell’articolo che si annota, risulta il seguente:

“ Cofinanziamento intervento serbatoio Lentini.

1. Per il cofinanziamento dell'intervento di riefficientamento e riqualificazione energetica della centrale di sollevamento del serbatoio Lentini, in località Sigona Grande presso il comune di Lentini, di cui alla delibera CIPESS 15 febbraio 2022, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 621.050,22 euro (Missione 16, Programma 1).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, *con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.*”.

Nota all'art. 22, comma 3, lett. h):

L'articolo 36 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera dell'articolo che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni finanziarie varie.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, degli importi di seguito indicati:

art 118 l.r. 2/2023, comma c. tabella 1	missi one 5	progra mma 2	titolo 1	amm. ne 3	rubri ca 2	Capitolo	descrizione	Variazione 2023
c. 3 tabella 1	5	2	1	3	2	377916	Contributo straordinario in favore della fondazione whitaker	+120.000,00
c. 2 allegato 1 parte b	4	2	1	9	2	372514	Spese per l'utilizzo del personale dello Stato di cui la Regione si avvale ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246	+100.000,00
c. 2 allegato 1 parte b	4	3	2	9	3	772040	Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici.	+130.000,00
c. 3 tabella 1	12	1	1	6	2	183834	Contributo all'associazione telefono arcobaleno	+200.000,00
c. 2 allegato 1 parte b	7	1	1	13	2	472514	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno.	+ 1.300.000,00
c. 1 allegato 1 parte a	7	1	1	13	2	473703	Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle "Orestyadi di Gibellina", nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo statuto della fondazione "Istituto di alta cultura orestyadi". (ex cap. 47721)	+ 50.000,00

c. tabella 1	3	16	1	1	10	2	142519	Spese per la valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani e di prima trasformazione agricola. gestione della promozione e dell'immagine degli stessi sui mercati di consumo in italia ed all'estero	+ 1.000.000,00
c. tabella 1	3	16	1	1	10	2	143336	Contributi per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare.	+ 100.000,00
c. allegato 1 - parte b	2	14	2	1	2	2	342525	Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani	+ 500.000,00
c. allegato 1 - parte a	1	5	2	1	13	2	377314	Somma destinata alla partecipazione della Regione siciliana all'Associazione ente teatro di Sicilia stabile di Catania, quale contributo alle spese di gestione.	+ 200.000,00
c. tabella 1	3	9	6	2	1	11	842073	Somme per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti	+ 2.000.000,00
c. tabella 1	3	18	1	1	5	2	191318	Contributo straordinario al comune di Lampedusa e Linosa per far fronte alle criticità dei sistemi di acque reflue e di raccolta rifiuti connesse all'emergenza migratoria	+ 300.000,00

2. Per la realizzazione di un intervento di somma urgenza di messa in sicurezza degli stucchi delle volte della navata centrale, dei transetti e dell'abside del duomo di San Giorgio del comune di Modica è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 5, Programma 1, capitolo 776016).

3. Per le finalità di cui al comma 39 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 143308).

4. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro quale contributo straordinario in favore della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Residence Salvatore Bellia - San Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore" del comune di Paternò, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità dell'ente (Missione 12, Programma 7).

5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 6.600,00 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.

6. Al fine di ristorare i cittadini e gli esercenti attività d'impresa dei danni subiti a seguito degli

eventi metereologici avversi dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 nelle province di Trapani, Siracusa e Messina, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2). Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8200.

7. Per le finalità di cui al comma 66 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2/2023 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 670 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191345). Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8200.

8. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 (allegato 1 - parte B), per le finalità di cui alle leggi sotto indicate, sono incrementate degli importi di seguito indicati per il pagamento degli emolumenti del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge:

a) articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (Missione 1, Programma 11, capitolo 212533): 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, 475 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025;

b) articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 11, capitolo 216529): 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, 75 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, a 550 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e a 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, si provvede, per gli esercizi finanziari medesimi, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1023.

10. Per le finalità di cui all'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 146518). Le suddette risorse sono destinate al pagamento degli emolumenti, e adempimenti connessi, del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede *con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203*.

11. Al fine di consentire il proseguimento dei servizi strumentali resi dall'azienda speciale Servizi Città metropolitana Catania e le garanzie occupazionali, è concesso un contributo straordinario alla Città metropolitana di Catania, per l'esercizio finanziario 2023, di 1.000 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede *con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203*.

12. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 di cui alla Missione 12, Programma 8, capitolo 183796 è ridotta dell'importo di 90.170,60 euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.”.

Note all'art. 22, comma 4:

L'articolo 117 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, così dispone:

“Fondi speciali e tabelle.

contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi i quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni singoli o associati, contigui, a condizione che, se associati, la maggioranza di essi sia a prevalente economia turistica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi apposita convenzione che ne regoli modalità attuative anche ai fini dell'utilizzo in comune delle risorse turistiche e del miglioramento dei servizi di mobilità, con l'utilizzo anche di bus scoperti che attraversano il territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi oneri. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituite in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. (periodo soppresso). Anche ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004, la Regione siciliana provvede direttamente alla corresponsione delle somme, calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ai soggetti affidatari, con le stesse modalità previste per i contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza regionale; ogni pattuizione in contrasto con la presente disposizione, contenuta nei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale, deve intendersi annullata; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D.Dirig. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di

affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.

6 *bis*. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.

6 *ter*. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.

7. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:

"3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto."

All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

8. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 1".

10. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "che si realizzano nel territorio regionale".

12. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:

"1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.

1 *bis*. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004."

13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

14. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da "interna" a "Finanze" sono sostituite con le parole "costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione".

Note all'art. 22, comma 5:

Il comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.", così dispone:

"Art. 1

850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane."

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2023, recante "Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 novembre 2023, n. 259.

Nota all'art. 22, comma 8:

L'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Agevolazioni al credito in favore delle imprese.

1. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60 sono confermate nella titolarità della Regione siciliana che subentra, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella convenzione in essere stipulata con IRFIS FinSicilia per l'utilizzo delle suddette risorse. L'Assessorato regionale dell'economia stipula atti integrativi della suddetta convenzione per i necessari adeguamenti, al fine di destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito, mediante forme di convenzione e compartecipazione con i Confidi ed altri enti pubblici regionali del settore del credito, alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici, agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese operanti nel territorio regionale. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma ovvero alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I relativi oneri inclusi quelli degli organi preposti rimangono compresi nei compensi previsti dalla convenzione in essere di cui al presente comma.

2. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Con il medesimo decreto è individuato il plafond da destinare a interventi per il sostegno alle imprese giovanili, alle start up, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione, tra cui

quelle che utilizzano la tecnologia blockchain, e per lo sviluppo dei processi di industria 4.0 nonché alle imprese vittime di usura o di estorsione e al microcredito.

2 *bis*. Al plafond di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la lettera b) è abrogata.”.

Nota all'art. 22, comma 9:

L'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, così dispone:

“Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria.

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

Nota all'art. 22, commi 10 e 23:

L'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi dell'articolo che si annota, risulta il seguente:

“Modifiche e abrogazioni di norme.

1. Al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni le parole "triennio 2021-2023" sono sostituite dalle parole "sessennio 2021-2026".

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 77 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 non si applicano ai regimi di aiuto di cui alla Delib.G.R. n. 129 del 23 marzo 2022 e successive modificazioni.

3. (comma abrogato).

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni le parole "è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni" sono sostituite dalle parole "è autorizzato a concedere un contributo di 150 migliaia di euro".

5. Il Comando del Corpo forestale della Regione è autorizzato, per il triennio 2023-2025, alla prosecuzione di quanto disposto dal comma 60 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

6. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 *bis*. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dal comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e successive modificazioni.

1 *ter*. A far data dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 1-bis, si perfeziona entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui al quarantacinquesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al quarantacinquesimo ed al quarantaseiesimo comma del suddetto articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal quarantottesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995 e successive modificazioni. Nel caso di mancato pagamento del diritto fisso, con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.

1 *quater*. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 *bis* e 1 *ter*, al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere obbligati al pagamento ai sensi del trentaduesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni, o a seguito dell'iscrizione nei registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Ai soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita è consentita la messa in esenzione dei veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA."

7. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 4, le parole "30 aprile 2023" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2023".

8. *Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, il Dipartimento regionale della Protezione civile provvede al riparto delle somme sulla base delle richieste inoltrate dai comuni interessati, trasferendoli agli stessi che provvedono all'istruttoria ed all'erogazione dei ristori in favore dei soggetti danneggiati, sulla base delle direttive del medesimo Dipartimento che fissano criteri e modalità.*

9. Il comma 1 *quater* dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive modificazioni è soppresso.

10. Al comma 2 dell'articolo 8 *bis* della legge regionale n. 1/2014, come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera c), n. 2) della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "XVII legislatura", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "XVIII legislatura".

11. All'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 *bis*. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano agli incarichi a titolo gratuito conferiti dal sindaco.";

b) al comma 5 le parole "nei limiti di cui al comma 2" sono soppresse.

12. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2023 le parole "a valere sulle" sono sostituite dalle parole "in sede di riparto delle".

13. Il compenso annuale di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modificazioni, da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rivalutando gli importi rispettivamente di 1.810,00 euro e di 1.550,00 euro, con applicazione dei coefficienti ISTAT per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e quella di entrata in vigore della presente legge. I compensi, come rivalutati, sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.

14. L'articolo 38 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è abrogato.".

Nota all'art. 22, comma 11:

L'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Servizi per l'impiego. Norme in materia di dote lavoro.

1. La Regione garantisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di lavoro in regime di cooperazione attraverso la rete dei Centri per l'impiego e dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La Regione promuove lo strumento innovativo di politica attiva "dote lavoro" che si ispira all'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La dote lavoro è uno strumento di politica attiva finalizzata all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di un soggetto disoccupato o inoccupato. Essa è gestita dal Centro per l'impiego mediante un contratto stipulato tra un operatore accreditato per i servizi per il lavoro ed il soggetto interessato.

4. Le modalità di sottoscrizione del contratto a cui accede la dote lavoro (contratto di ricollocazione), la sua durata in ragione della profilatura del soggetto, nonché i requisiti dei soggetti che possono stipulare il suddetto contratto e ogni ulteriore necessaria modalità di attuazione, saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'operatore accreditato per i servizi specialistici assume l'obbligo, con la sottoscrizione del contratto di dote lavoro, di accompagnare il soggetto interessato nel mercato del lavoro, nella ricerca di una nuova occupazione e di riqualificazione professionale.

6. All'operatore accreditato è riconosciuto un voucher che può arrivare sino ad un importo massimo di euro 8.000,00. L'entità e le modalità di erogazione sono disciplinate con il decreto assessoriale di cui al comma 4.

7. La dote lavoro, in prima applicazione, è finanziata per un importo pari a 15.000 migliaia di euro a valere sull'azione 4.2.1 del "Piano straordinario: rafforzare l'occupabilità in Sicilia", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 31 del 18 febbraio 2015."

Note all'art. 22, comma 12:

L'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", così dispone:

"Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16, al fine di consentire l'integrazione oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 377923) e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 3.600 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2022, al fine di consentire l'integrazione oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, del personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, è autorizzata per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 la spesa annua di 14.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3 capitolo 313728). Ai relativi oneri si provvede per l'importo di 5.700 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) e per l'importo di 8.300 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301)."

L'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, recante "Disposizioni finanziarie.", così dispone:

“ Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, la società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere, previa apposita selezione, un numero massimo di 1.166 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento "ex PIP Emergenza Palermo".

1 *bis*. La selezione di cui al comma 1 è svolta dai competenti servizi per l'impiego della Regione, così come previsto dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni. Per lo svolgimento di detta selezione costituisce, a parità di condizioni, titolo di precedenza avere prestato attività presso l'Amministrazione regionale.

1 *ter*. L'elenco del personale selezionato ai sensi del comma 1 *bis* è trasmesso dall'ufficio speciale per le liquidazioni presso il dipartimento regionale del bilancio e tesoro alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), con le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modificazioni.

1 *quater*. La società SAS provvede all'assunzione dei nominativi indicati nell'elenco di cui al comma 1 *ter* con contratto di lavoro a tempo parziale anche in deroga ai limiti percentuali previsti per i rapporti a tempo parziale e, comunque, fino ad esaurimento dei soggetti inseriti nell'elenco.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) le necessarie somme valutate nel limite massimo di 7.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 22.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

3. Nelle more della definizione dei processi di assunzione di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio della Regione in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione le somme di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 7.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 (Missione 1, Programma 3). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo, per i medesimi esercizi finanziari, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

4. Le restanti somme corrispondenti agli importi massimi di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 15.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 saranno iscritte nel fondo di cui al comma 3 in conseguenza della definizione dei processi di assunzione e in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).”.

Nota all'art. 22, comma 13:

L'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", così dispone:

“Fondo di Quiescenza.

1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.
2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.
3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.
6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.
7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.
8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.
9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.
10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.
11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.
13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.
14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

14 *bis*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.

14 *ter*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato (19).

14 *quater*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale."

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.".

Note all'art. 22, comma 14:

L'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.", così dispone:

“ Anticipo rinnovo contratti pubblici

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato

dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.”.

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

Nota all'art. 22, comma 15:

Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, così dispone:

“Art. 48

Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica (Art. 52 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs n. 387 del 1998).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1 *bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3 *bis*.”.

Nota all'art. 22, commi 16 e 17:

Per l'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 20, comma 1.

Note all'art. 22, comma 18:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 15, comma 2, lett. b).

La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 marzo 1997, n. 12.

La legge 1 giugno 1977, n. 285, recante “Provvedimenti per l'occupazione giovanile.”, è pubblicata

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11 giugno 1977, n. 158.

La legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, recante "Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sull'occupazione giovanile.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 19 agosto 1978, n. 36.

La legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali. Nuove norme per la formazione professionale.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 31 gennaio 1981, n. 5.

La legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 agosto 1985, n. 35.

La legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, recante "Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a "Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia e sanatoria delle opere abusive".", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 1986, n. 25.

Nota all'art. 22, comma 19:

L'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Riserve sul Fondo autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle, di Siculiana, di Caltanissetta, di Portopalo di Capo Passero e di Pachino, riconosce un contributo straordinario di 850 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

2. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, i seguenti contributi straordinari:

- a) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
- b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
- c) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati complessivamente in 4.500 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

4. Al fine di ristorare i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'8 agosto 2020, è destinata per l'anno 2022, a valere nell'ambito dei trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 3.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione, Commissario delegato ai sensi della Delib.G.R. 13 agosto 2020, n. 344, destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili a tali eventi.

5. Per l'anno 2022 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 350 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima Cooperativa sociale è destinata rispettivamente la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. Tutti i contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

6. Per l'esercizio finanziario 2022, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e del D.M. 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

7. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 200 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 50 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

8. Per l'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

9. Per l'anno 2022, a valere sui trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, la somma di 8.000 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372), da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente, è destinata all'erogazione di un contributo alle spese di trasporto degli alunni pendolari. Nell'ambito di predetta somma 1500 migliaia di euro sono riservate ai comuni in dissesto e 6500 migliaia di euro sono ripartite tra i rimanenti comuni. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge

regionale 20 giugno 2019, n. 10 le parole "l'Assessore Regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con" sono soppresse.

10. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'esercizio finanziario 2022, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410) di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

11. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle unioni di comuni di cui al comma 10 sono destinati anche alla costituzione di nuove unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

12. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore per l'economia, previo parere della conferenza Regione - autonomie locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 10.

13. In sede di riparto delle assegnazioni ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2022 è destinata la spesa di 2.400 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 8-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

14. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "aeroportuale Soaco S.p.A." sono sostituite dalle parole "dell'aeroporto di Comiso".

15. A valere sulle assegnazioni a favore dei comuni capoluogo delle Città metropolitane, una quota del 2 per cento è destinata ai processi di decentramento in capo alle Circoscrizioni comunali.

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad integrare le assegnazioni disposte per l'anno 2020 e destinate a garantire la gratuità del trasporto degli alunni in particolare disagio socio-economico a valere sui trasferimenti regionali per l'anno 2022, nei limiti della somma complessiva di 1.500 migliaia di euro. Le somme trasferite per la finalità del presente comma eccedenti rispetto agli effettivi fabbisogni possono essere considerate dagli enti assegnatari quali trasferimenti regionali senza vincolo di destinazione.

17. All'articolo 26 della legge regionale n. 9/2021 le parole "otto esercizi" sono sostituite dalle parole "nove esercizi". Per far fronte alla spesa annua *pari a 2.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e a 1.600 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025* si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014.

18. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 850 migliaia di euro cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014.

19. È concesso in favore del comune di Misiliscemi un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per la progettazione e l'avvio delle attività, con particolare riferimento alla istituzione del Parco agricolo di Misiliscemi quale elemento di sviluppo economico e aggregazione socio culturale del comune, a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014.

20. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 dopo le parole "5 per cento della somma assegnata agli altri enti." sono aggiunte le parole "L'intero contributo destinato ai comuni di Piedimonte Etneo e Sant'Alfio pari rispettivamente ad euro 767.000,00 e ad euro 265.000,00, per un totale di euro 1.033.000.00, grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014. L'intero contributo destinato al comune di Rodi Milici pari ad euro 100 migliaia grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014."

21. Per l'anno 2022 è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363) a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni in favore dei comuni per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici."

Nota all'art. 22, comma 20:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 15, comma 2, lett. b).

Note all'art. 22, comma 21:

Per l'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", vedi nota all'art. 22, comma 19.

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 15, comma 2, lett. b).

Nota all'art. 22, comma 22:

Per l'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", vedi nota all'art. 18, comma 1.

Nota all'art. 22, comma 23:

Per l'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.", vedi nota all'art. 22, comma 10.

Nota all'art. 22, comma 24:

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2023, n. 77, S.O.

Note all'art. 22, comma 25:

Gli articoli 6 e 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", così rispettivamente dispongono:

"Art. 6

Disposizioni in materia di trasporti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono confermati i

medesimi benefici per il triennio 2023-2025, nel limite di 1.800 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

2. È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 800 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, del biglietto dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minori (Missione 10, Programma 2). Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

3. È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 200 migliaia di euro per l'abbattimento del costo dei biglietti per i dipendenti privati che prestano servizio nelle isole minori per il trasferimento dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa, a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 3, capitolo 476520. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

4. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di trasporto marittimo in favore dei residenti di Alicudi, Filicudi, Marettimo, Levanzo e Linosa per il trasferimento da e verso l'isola principale di ciascun arcipelago. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per la gestione dell'agevolazione di cui al presente comma, per il tramite delle amministrazioni comunali interessate (Missione 10, Programma 3).

5. Al fine di sterilizzare l'aumento tariffario per il 2023 previsto dal contratto decennale tra la Regione siciliana e Trenitalia s.p.a., è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.600 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 273710 (Missione 10, Programma 2).

6. Al fine di garantire l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 51.900,00 a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 272536.

Art. 118

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella medesima.”.

La legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 25 agosto 2017, n. 35, S.O.

L'articolo 7 bis della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, recante “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti.”, così

dispone:

“Trasporto isole minori.

1. In conformità a quanto disposto dalla presente legge, i servizi di trasporto dei passeggeri tra la Sicilia e le isole minori e tra di esse possono essere espletati anche con mezzi alternativi a quelli marittimi qualora ciò determini anche un risparmio economico.”.

L'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Trasporto isole minori e trasporto ferroviario.

1. Alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7 bis

Trasporto isole minori

1. In conformità a quanto disposto dalla presente legge, i servizi di trasporto dei passeggeri tra la Sicilia e le isole minori e tra di esse possono essere espletati anche con mezzi alternativi a quelli marittimi qualora ciò determini anche un risparmio economico.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2002 è soppresso.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2002, dopo le parole "con riguardo" sono aggiunte le parole "all'età dei mezzi”.

4. La dotazione finanziaria prevista dall'articolo 26 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata di 7.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

5. Al fine di assumere l'onere dell'Iva sui corrispettivi dovuti a Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata la spesa di 8.366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 11.154 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.”.

Nota all'art. 22, comma 33:

L'articolo 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, negli importi dallo stesso indicati.”.

3. Per il perseguimento delle finalità statutarie assegnate al Ciapi di Priolo e nell'ottica del suo rilancio, in coerenza con le previsioni contenute nel piano quinquennale di sviluppo predisposto dall'ente e trasmesso al competente dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, per l'esercizio finanziario 2020, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro (Allegato 1 - Parte A, Missione 15, Programma 1, capitolo

313316).

4. Per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di 753 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).

5. I proventi di cui all'articolo 91 comma 3 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo 3 - Tipologia 100 - capitoli 1806 - 1991 - 1825) come previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono destinati nell'esercizio finanziario 2021 e successivi, alla copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure.

6. *A decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo di 2.000 migliaia di euro, alle spese di funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ivi inclusi i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente autorizzate. L'ammontare residuo delle risorse di cui al comma 5 è destinato alle spese per la gestione, potenziamento e adeguamento materiale e immateriale delle attività correlate alla definizione degli atti sottoposti alla valutazione della Commissione tecnica specialistica e a quelle della Segreteria incardinata presso il Dipartimento regionale dell'ambiente, fino ad un importo massimo di 100 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).*

7. Al comma 5 dell'articolo 91 della legge regionale 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "ad esclusione delle amministrazioni regionali" sono aggiunte le parole "e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana."

8. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 15, è autorizzata per il biennio 2020-2021 la spesa annua di euro 45 migliaia di euro (Missione 4 Programma 6 Capitolo 373712).

9. Per le finalità dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, Capitolo 377916).

10. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 1.752.767,49 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107).

11. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è autorizzata, per il biennio 2020-2021, la spesa annua di 900 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 413741).

12. Al fine di incrementare la possibilità di fruizione per la collettività, in condizioni di sicurezza e con scopi di carattere socio assistenziale, delle aree rurali e naturali in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata la somma di 150 migliaia di euro in favore di associazioni, per finalità di cui al presente comma. L'attivazione delle procedure di cui al presente comma è

assegnata al dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, ivi compresa la gestione dei predetti fondi.

13. Al fine di autorizzare la spesa necessaria alla riparazione dei pontili della laguna dello Stagnone di Marsala, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 100 migliaia di euro da assegnare al libero Consorzio regionale di Trapani.

14. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2020, un contributo di 200 migliaia di euro alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per fronteggiare la crisi economica derivante dalla chiusura imposta dalla normativa di contrasto al Covid-19.

15. Al fine di agevolare la ripresa economica del Polo commerciale di Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in aiuto dei commercianti che operano all'interno del sito, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 200 migliaia di euro.

16. Per le finalità dell'articolo 48 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 378103).”.

Nota all'art. 22, comma 34:

Il comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”, così dispone:

“Art. 1

368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.”.

Nota all'art. 22, comma 35:

L'articolo 51 della legge regionale 23 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 e successive modificazioni, trovano integrale applicazione agli enti di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni vigilati dalla Regione siciliana e agli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni presenti in Sicilia. Tali enti completano le procedure previste dal citato comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 59/2019 entro la data del 31 dicembre 2024.”.

Nota all'art. 26, comma 1:

Per l'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", vedi nota all'art. 22, comma 25.

Nota all'art. 26, comma 2:

L'articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", così dispone:

"Contributo all'Associazione per l'Arte di Alcamo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro da destinare all'Associazione per l'Arte di Alcamo (Missione 5, Programma 2)."

Nota all'art. 26, comma 5:

Per l'articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.", vedi nota all'art. 22, comma 3, lett. d).

Nota all'art. 26, comma 6:

L'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, recante "Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.", così dispone:

"Valorizzazione della ricorrenza.

1. Il Museo interdisciplinare regionale di Messina è autorizzato, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, a intraprendere le opportune iniziative al fine di una maggiore valorizzazione del ricordo del terremoto del 1908, in raccordo con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana."

Nota all'art. 26, comma 7:

Per l'articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.", vedi nota all'art. 22, comma 3, lett. d).

Nota all'art. 26, comma 9:

L'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", così dispone:

"Contributi per i sistemi di accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

1. Al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili nonché il contenimento dei consumi energetici, la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore delle persone fisiche residenti in Sicilia per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici nonché di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati esclusivamente alle utenze domestiche.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e

modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1).

Note all'art. 26, commi 10 e 12:

Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", così dispone:

"Art. 13
Integrazione scolastica.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Nota all'art. 26, comma 17:

L'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, recante "Promozione della fondazione "Federico II".", così dispone:

"1. La fondazione di cui all'articolo 1 realizza le proprie finalità preminentemente mediante:
a) la pubblicazione e diffusione di volumi, di riviste e notizie sull'autonomia e le sue istituzioni;
b) la promozione di convegni di studio, di ricerche giuridiche e storiche sull'autonomia e le sue istituzioni, di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca italiani ed esteri e con i provveditori agli studi siciliani;
c) (lettera soppressa);
d) la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e delle opere degli artisti siciliani;
d *bis*) la collaborazione con enti e fondazioni musicali aventi sede nel territorio della Regione per la promozione di iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito artistico e musicale da realizzare anche con enti ed istituzioni musicali operanti nei paesi del Mediterraneo."

Nota all'art. 26, comma 19:

L'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", così dispone:

"Sostegno alle attività del Centro di riferimento nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine.

1. Al fine di sostenere e implementare le attività di controllo, sorveglianza e monitoraggio del benessere e dello stato sanitario delle tartarughe marine, specie protetta, bioindicatori dello stato di salute del mare e del patrimonio indisponibile dello Stato, inserite nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e classificate come Endangered secondo l'Unione

Mondiale per la Conservazione della Natura, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per le attività del Centro di riferimento nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine (C.Re.Ta.M.) (Missione 9, Programma 6).”.

Nota all'art. 26, comma 22:

Per l'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 22, comma 5.

Note all'art. 27, comma 1:

L'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di personale precario.

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 *bis* dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 *bis* e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti

delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.

7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente.

7 ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del

Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9 bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”.

Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Art. 18.

Riduzioni autorizzazioni di spesa.

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2038, in euro 184.682.543,36 per l'anno 2022 e in euro 184.682.543,36 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2023 al 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754)”.

Nota all'art. 28, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante “Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni.

1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invaldità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

1 bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente a quella in atto posseduta, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invaldità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli Enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenza stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima.

2 bis. *Ai fini del computo del limite di due familiari di cui al comma 2, si considerano le posizioni effettivamente a carico della Regione al momento della presentazione dell'istanza di assunzione, non rilevando a tal fine le eventuali pregresse assunzioni già cessate.*

3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli Enti di cui al comma 1.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.

6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

Nota all'art. 28, comma 2:

L'articolo 28 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie varie.

Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Spese per le gestioni liquidatorie di enti regionali.

1. Al fine di definire le procedure di chiusura degli enti regionali posti in liquidazione, *Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale* è autorizzato a provvedere all'erogazione delle somme utili alla copertura delle spese documentate per il funzionamento delle gestioni liquidatorie, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 250 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3), cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.”.

Note all'art. 28, comma 4:

Per l'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 15, comma 1.

Per l'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 22, comma 3, lett. a).

Per l'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 20, comma 1.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 21/A Stralcio III – “*Disposizioni varie*”

Iniziativa parlamentare: emendamento COMM.2 al disegno di legge n. 21/A Stralcio I/A trasmesso alla Commissione per l’esame al fine di predisporre un autonomo disegno di legge.

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 19 luglio 2023.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 47 del 12 settembre 2023, n. 49 del 19 settembre 2023, n. 51 del 27 settembre 2023 e n. 52 del 3 ottobre 2023.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 52 del 3 ottobre 2023.

Relatore: Letterio Dario Daidone.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 75 del 25 ottobre 2023, n. 78 dell’8 novembre 2023 e n. 80 del 15 novembre 2023.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 80 del 15 novembre 2023.

(2023.47.2627)083

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 9,20

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione